

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

**Doc. XXII-bis
n. 8**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

*(Istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018
e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020)*

RELAZIONE SUI PERCORSI TRATTAMENTALI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA
NELLE RELAZIONI AFFETTIVE E DI GENERE: PREVENIRE E TRATTARE LA VIO-
LENZA MASCHILE SULLE DONNE PER METTERE IN SICUREZZA LE VITTIME

approvata dalla Commissione nella seduta del 16 febbraio 2022

(Relatrici: senatrice CONZATTI e senatrice MAIORINO)

Comunicata alla Presidenza il 7 marzo 2022

INDICE

PREMESSA	Pag.	3
1. Il quadro normativo europeo e internazionale	»	6
1.1 <i>Il trattamento degli uomini autori di violenza nel panorama giuridico europeo: la centralità della Convenzione di Istanbul</i>	»	6
1.2 <i>Alcune esperienze internazionali</i>	»	7
1.3 <i>La normativa nazionale</i>	»	13
2. L'efficacia dei programmi per uomini autori di violenza: alcuni dati	»	19
3. La prevenzione della violenza	»	23
3.1 <i>Modelli e azioni per la prevenzione primaria</i>	»	24
3.2 <i>Modelli e azioni per la prevenzione secondaria</i>	»	27
3.3 <i>Modelli e azioni per la prevenzione terziaria</i>	»	28
4. Linee guida per i programmi di trattamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere ...	»	28
4.1 <i>Collaborazione con le reti territoriali di contrasto alla violenza di genere</i>	»	29
4.2 <i>Principi fondamentali per il lavoro con gli uomini autori di violenza</i>	»	29
4.2.1 <i>Approcci e atteggiamenti nel lavoro diretto con uomini autori di violenza</i>	»	30
4.2.2 <i>Obiettivi guida dell'intervento</i>	»	31
4.2.3 <i>Gestione delle informazioni concernenti il rischio e contatto con la donna vittima</i>	»	31
4.3 <i>Valutazione dei rischi</i>	»	32
4.4 <i>Gli aspetti da vietare nei programmi per autori di violenza</i>	»	33
5. Modalità di accesso ai programmi per uomini autori di violenza e conseguenti diverse caratteristiche organizzative e di realizzazione del programma	»	33
5.1 <i>Soggetto inviante</i>	»	34
5.2 <i>Il contesto di realizzazione del percorso</i>	»	38
6. Accenni di linee guida per l'implementazione di una rete nazionale di Centri per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere	»	39
CONCLUSIONI	»	41

Premessa ⁽¹⁾

La violenza maschile contro le donne rappresenta un fenomeno sociale diffuso e strutturale con radici culturali profonde, che ancora oggi permeano le relazioni tra uomini e donne in tutto il mondo come anche nel nostro Paese. È un fenomeno che ha una dimensione pubblica, non esclusivamente privata come spesso viene invece vissuta dalle vittime e dagli autori della violenza, determinato e alimentato dallo squilibrio nei rapporti di potere tra donne e uomini e che, per questo, interroga e richiede una risposta decisa e tempestiva dalla politica.

La Convenzione di Istanbul (la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77), per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza di genere, individua quattro principali strategie di intervento, le cosiddette quattro P: « Prevenire, Proteggere, Perseguire e Politiche ». Le strategie, da porre in essere in modo integrato in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime, come prevede la disposizione di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione di Istanbul, sono dirette alla prevenzione della violenza, alla protezione delle vittime e alla sanzione delle condotte lesive. In questo contesto, gli interventi rivolti agli uomini autori di violenza si collocano a cavallo dei primi tre assi (la Prevenzione, la Protezione e la Punizione), e per questo motivo la Commissione ha deciso di dedicare al tema una specifica indagine.

Per quanto attiene innanzitutto all'obiettivo della Punizione, è opportuno sottolineare la storica reticenza con cui, ancora oggi, le condotte violente degli uomini contro le donne sono punite in tutto il mondo. Ad esempio, se è vero che lo *ius corrigendi* esercitato in ambito familiare dal marito nei confronti della moglie è fortunatamente uscito da decenni dai repertori di giurisprudenza italiani, esso esercita tuttavia ancora un'influenza culturale connessa alla sua secolare presenza nell'ordinamento giuridico.

Inoltre, come messo in luce dalla relazione di cui al *Doc. XXII-bis*, n. 7, approvata dalla Commissione il 18 novembre 2021, sussistono ancora casi in cui è forte la presenza di stereotipi e pregiudizi di genere nell'attività degli operatori coinvolti nei casi di femminicidio.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che il lavoro sul comportamento degli uomini autori di violenza non attiene in alcun modo al profilo della condanna delle condotte illecite, rispetto alle quali gli autori restano sempre responsabili e condannabili.

Inoltre, nella presente relazione, la decisione di usare il termine « uomini autori di violenza » invece di « uomini violenti o maltrattanti »

⁽¹⁾ Alla stesura della Relazione hanno partecipato i collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, dottor Andrea Bernetti, dottor Arturo Sica e professor Emanuele Corn.

corrisponde ad una ben precisa scelta politica: attiene infatti alla convinzione che vi sia la possibilità di lavorare sui comportamenti, provocandone un cambiamento. È di tutta evidenza, infatti, che se non si interviene per cambiare il comportamento degli uomini che ne sono autori – oltre che in generale la cultura che non stigmatizza il comportamento violento – il contrasto alla violenza contro le donne non può dirsi mai completo.

Certamente non tutti gli uomini autori di violenza cambiano, ma ogni progresso che si evidenzia in quegli uomini rappresenta comunque un passo avanti nel contrasto alla violenza sulle donne. Il cambiamento di ogni singolo soggetto è un nuovo tassello nel cambiamento culturale del Paese.

Gli obiettivi principali del lavoro trattamentale sugli uomini autori di violenza sono riassumibili come segue: *a)* interrompere l'*escalation* di violenza già dai primi « comportamenti spia » di violenza; *b)* sanzionare in modo conforme al principio costituzionale di tendenziale rieducazione del condannato; *c)* ridurre l'alto tasso di recidiva⁽²⁾ tra gli autori di comportamenti violenti.

Il trattamento degli uomini autori di violenza, in un'ottica di prevenzione rispetto a nuove violenze e di modifica dei comportamenti violenti, è esplicitamente previsto dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul⁽³⁾, il quale individua nell'attuazione di percorsi di rieducazione uno degli interventi fondamentali nella strategia di contrasto alla violenza domestica e di genere, nel presupposto che il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

Il lavoro con gli uomini autori di violenza ha e deve avere come scopo prioritario l'interruzione della violenza, al fine di garantire la sicurezza delle vittime, ma deve essere visto anche come parte di un processo più ampio di cambiamento culturale per il superamento degli stereotipi di genere che portano alla discriminazione e alla violenza.

Per attuare l'interruzione dei comportamenti violenti, i Centri che si occupano della rieducazione si propongono innanzitutto di far comprendere agli uomini autori cosa sia la violenza e il dolore indelebile provocato alle vittime nonché di sviluppare in essi le competenze necessarie per ricono-

⁽²⁾ In termini tecnico penalistici la recidiva secondo la vigente legislazione italiana è la commissione di un nuovo reato non colposo in una certa finestra temporale successiva alla condanna per un precedente delitto e attualmente è disciplinata alla stregua di una aggravante del secondo illecito. All'interno di questa relazione però il termine è utilizzato in un significato più ampio e a-tecnico, prestando attenzione alla reiterazione di comportamenti violenti in una finestra temporale successiva alla presa in carico del soggetto da parte dell'ente, si tratti o meno di un imputato, di un condannato o di una persona ancora nemmeno sottoposta ad alcun procedimento penale.

⁽³⁾ Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.

scere e gestire quei vissuti che generano rabbia e violenza, così da evitare recidive e *escalation* di violenza.

Coloro che agiscono violenza contro le donne tendono ad atti aggressivi sempre più gravi e, in assenza di un intervento, recidivano nell'85 per cento dei casi; di conseguenza, coloro che riescono a ritrovare autonomamente senza aiuti un equilibrio dopo un primo episodio di violenza sono una minoranza esigua. Le conseguenze della violenza sulla vita delle donne vittime sono gravi e hanno effetti sia immediati che a lungo termine. Inoltre, si traducono in sofferenza e traumi per i figli; ad aggravare ulteriormente questa dinamica, il comportamento violento può essere appreso dai figli e replicato, anche a distanza di molti anni. Secondo l'ISTAT⁽⁴⁾ emerge che molti degli uomini autori sono stati a loro volta vittime o testimoni di violenza da bambini.

È essenziale quindi che gli interventi sugli autori di violenza abbiano come obiettivo – come del resto richiede espressamente la stessa Convenzione di Istanbul – la sicurezza delle vittime dirette e indirette a vantaggio di tutto il contesto sociale.

Per raggiungere l'obiettivo di interrompere i comportamenti violenti, i servizi resi dai Centri per gli uomini autori di violenza devono rappresentare, nel quadro di un sistema di intervento basato su strategie di lavoro di rete, un valore aggiunto a disposizione dell'approccio integrato alla violenza maschile contro donne.

Tuttavia oggi, in Italia, gli uomini autori di violenza vanno incontro a destini diversi a seconda della collocazione geografica della loro residenza. Sono infatti pochi i Centri specializzati ai quali potersi rivolgere, non diffusamente distribuiti sul territorio e che sovente, in assenza di accreditamento e finanziamento pubblico, per poter esistere devono offrire servizi a pagamento.

I Centri dovrebbero invece essere diffusi ovunque sul territorio, avere *standard* omogenei ed essere finanziati, in modo da poter offrire servizi all'altezza dello scopo: agli autori di violenza e ai loro famigliari che volontariamente vi si rivolgono, ai questori ed ai magistrati che procedono agli invii nei Centri e anche alle strutture penitenziarie.

I Centri per il trattamento degli uomini autori di violenza sono chiamati a un difficile salto di qualità per rispondere pienamente agli obiettivi che si attribuiscono loro. Ad oggi, come già sottolineato, spesso sono realtà non sufficientemente strutturate, poco supportate e diffuse in modo disomogeneo sul territorio nazionale. Nei prossimi anni essi dovranno trasformarsi in realtà più strutturate e dovranno offrire un servizio ad un numero maggiore di persone, mostrandosi capaci di interagire e collaborare con le altre realtà, istituzionali e non, che si occupano di contrastare la violenza contro le donne. Il supporto dello Stato nella gestione di questo processo sarà fondamentale perché esso abbia successo, nell'interesse della collettività. Sarà altresì fondamentale assicurare la costante collaborazione e lo scambio di informazioni nella rete con i Centri antiviolenza, anche

⁽⁴⁾ <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/fattori-di-rischio>

nell'eventuale attivazione di questi percorsi, secondo le indicazioni del Consiglio d'Europa del 2007 relative ai requisiti *standard* minimi per i percorsi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere ⁽⁵⁾. Soltanto attraverso la condivisione delle informazioni e la valutazione del rischio può essere garantita la sicurezza delle vittime dirette e indirette.

La presente relazione è il risultato di una complessa attività conoscitiva svolta dalla Commissione, che si è sostanziata, da un lato, in sopralluoghi in alcuni centri attivi sul territorio nazionale e, dall'altro, in un lungo ciclo di audizioni di esperti nazionali e internazionali con competenze diversificate ⁽⁶⁾.

La relazione intende analizzare, anche alla luce del quadro normativo vigente, la problematica connessa al recupero degli uomini autori di violenza con particolare riguardo alla possibile introduzione di percorsi di rieducazione e riabilitazione specifici. Essa si propone inoltre di offrire alcune indicazioni per un intervento strutturato di contrasto alla violenza contro le donne, diretto alla realizzazione di una rete nazionale di Centri che abbia chiara la finalità della propria azione: lavorare sugli autori per accrescere la sicurezza, il supporto e la tutela dei diritti delle vittime.

1. Il quadro normativo europeo e internazionale

1.1 Il trattamento degli uomini autori di violenza nel panorama giuridico europeo: la centralità della Convenzione di Istanbul

Come chiarito in premessa, nell'ambito della strategia dedicata alla « Prevenzione », la Convenzione di Istanbul reca due articoli (il 12 e il 16) ⁽⁷⁾ che, da un lato, costituiscono la base giuridica della presente

⁽⁵⁾ [https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF\(2007\)Study%20rev.en.pdf](https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-CONF(2007)Study%20rev.en.pdf)

⁽⁶⁾ Nello specifico, sono stati auditi il dott. Paolo Giulini, criminologo clinico del trattamento di *sex-offenders* del carcere di Bollate (uomini che hanno agito violenza sulle donne); la dott.ssa Franca Gamberoni, mediatrice familiare; la dott.ssa Georgia Zara, psicologa e criminologa; la dott.ssa Maria Carla Sivori, pedagogista esperta in problematiche dell'età evolutiva e dell'adolescenza; il dott. Heinrich Geldschlager dei centri spagnoli per maltrattanti; il dott. Marius Rakil della rete dei centri norvegesi ATV; la dott.ssa Alessandra Pauncz, presidente della rete Relive; il dott. Andrea Bernetti responsabile del Centro di Ascolto uomini Maltrattanti (CAM) onlus di Roma; il dott. Davide Parma, psicoterapeuta della Aps White Dove di Genova; la dott.ssa Adele Di Stefano, psicologa già coordinatrice del progetto europeo Conscious riab; il dott. Mario De Maglie, psicologo e vicepresidente del CAM di Firenze; la dott.ssa Anna Maria Scazzosi direttrice USSM di Genova; la dott.ssa Monica Dotti, coordinatrice del progetto sperimentale per il trattamento degli autori della violenza della ASUL di Modena; il dott. Ivan Pezzotta, psicologo del percorso « Cambiamenti » del Centro Famiglia Materna di Rovereto; il direttore generale della direzione dei detenuti e del trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, dott. Gianfranco De Gesu. Sono inoltre state acquisite le memorie sul tema delle Associazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL nonché di alcune Associazioni (D.i.R.E., Differenza Donna, Cooperativa EVA).

⁽⁷⁾ Articolo 12 – Obblighi generali

1 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica. 3 Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime. 4 Le

relazione e, dall'altro, stante la ratifica in Italia della Convenzione, con la citata legge 27 giugno 2013, n. 77, costituiscono per l'ordinamento italiano a tutti gli effetti degli obblighi di matrice internazionale.

L'attenta lettura degli articoli 12, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e dell'articolo 16 chiarisce, al di là di qualsiasi equivoco, tanto la necessità di istituire dei programmi di trattamento per uomini autori di violenza, quanto gli scopi che tali attività devono perseguire, e alcune delle caratteristiche che devono considerarsi obbligatorie.

Il combinato disposto dei due articoli evidenzia come il principio che deve governare nel complesso tali azioni sia la prevenzione, a partire da quella rivolta ai cambiamenti culturali, sino a quella più specifica e vicina agli episodi violenti, per far sì che gli autori desistano dal commetterne e dal recidivare.

Inoltre, sempre stando al dettato normativo, nel caso in cui la vittima fruisca di un servizio specializzato di sostegno, il programma dedicato all'autore non potrà operare senza coordinarsi con esso, secondo linee guida di cui si darà conto nei prossimi capitoli. Nel caso invece in cui la vittima abbia scelto di non ricorrere ad alcun servizio di sostegno, il programma dedicato all'autore dovrà comunque rispettarne i diritti e garantirne al massimo la sicurezza.

1.2 Alcune esperienze internazionali

Il panorama internazionale offre una vasta serie di programmi e progetti rivolti agli uomini autori di violenza. Tali programmi nascono tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 nell'area dei Paesi anglosassoni (Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda), per poi essere adottati pochi anni dopo anche in alcuni Paesi del Nord Europa, come la Norvegia. In origine i programmi sono sovente stati il frutto dell'auto-organizzazione della società civile e solo in un secondo momento hanno incontrato supporto istituzionale. Malgrado una storia ormai pluri-decennale, solo di recente essi stanno diventando un sistema strutturato e coordinato.

Tuttavia, anche nei Paesi in cui per il contrasto alla violenza si opera in attuazione della Convenzione di Istanbul, l'intervento sugli autori di violenza è ancora poco diffuso. Ciò non significa che le legislazioni dei vari Stati europei ignorino totalmente tale aspetto: al contrario, quelli in cui non esistono specifiche leggi riguardanti gli uomini autori di violenza rappresentano una minoranza. Anche dove non è accuratamente disciplinata, la partecipazione a specifici programmi di recupero è caldeggiata e direttamente o indirettamente promossa, pur senza divenire quasi mai obbligatoria.

Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 5 Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto « onore » non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Per il testo dell'articolo 16, *cfr.* nota n. 3.

L'elencazione dei principali programmi dedicati agli autori non può che aprirsi con il « modello Duluth », proposto negli Stati Uniti a partire dal 1981, ma per poter segnalare attività coordinate su scala più ampia bisogna far riferimento all'attività del programma ATV (*Alternative To Violence*) avviato in Norvegia a partire dal 1987.

Fra i programmi di maggiore rilievo, anche in ragione dell'influenza sulle esperienze italiane, si devono ricordare, oltre ai già menzionati ATV norvegese e D.A.I.P. (*Domestic Abuse Intervention Project* – Modello Duluth), le seguenti iniziative:

– *EMERGE*: nato a Boston (USA) alla fine degli anni '70, promosso da un collettivo di uomini sensibilizzati al problema grazie all'interazione con un gruppo di donne che si occupano delle vittime della violenza domestica;

– *EVOLVE*: nato nel 1986 a Winnipeg, Stato di Manitoba (Canada), realizzato dal Centro clinico per la salute della comunità;

– *IreS* (*Fundacion Instituto de Reinsercion Social*), nato grazie alla spinta dell'approvazione della Ley Orgánica n. 1/2004, del Governo della Catalogna, che ha attivato nello stesso anno un programma specifico sulla violenza domestica. Inoltre il comune di Barcellona ha definito dal 2007 un Piano municipale per la lotta alla violenza contro le donne;

– *MOVE* (*Men Overcoming Violence*), nato in Irlanda, che collabora ed è finanziato dall'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica, sessuale e della violenza basata sul genere costituito dal Governo nel 2007;

– *Programma antiviolenza per gli autori* di violenza domestica di Vienna, attivo dal 1999, che è stato progettato ed attuato dall'Agenzia per la consulenza agli uomini (MÄB) e dal Centro di intervento sulla violenza domestica di Vienna (IST);

– *NTV / Not To Violence*, ideato in Australia, dove già nel 2011 erano 60 i programmi di intervento per gli autori di violenza domestica e 24 quelli per gli autori di abusi sessuali;

– *RESPECT*, nato in Gran Bretagna, dove è lo stesso Governo a finanziare l'organizzazione la quale consiste in una rete di associazioni, affinché esse sviluppino gli *standard* nazionali per programmi sugli autori di violenza al di fuori del sistema della giustizia. Tali *standard* devono essere poi recepiti ed attuati da tutti gli enti che intendono accreditarsi per realizzare gli interventi sugli autori di violenza, per diventare parte della rete;

– *VIRES*, nata in Svizzera, che rappresenta una delle 25 istituzioni che pianificano o propongono consulenze specifiche e programmi di contrasto alla violenza rivolti esclusivamente a coloro che la esercitano all'interno della coppia.

Si tratta di un elenco sommario e non esaustivo delle molteplici realtà presenti. Infatti solo la rete europea WWP-EN, fondata nel 2014, comprende 56 membri (alcuni dei quali sono a loro volta reti) provenienti da oltre 29 Paesi differenti e di essa fa parte anche l'associazione italiana *Relive*. La costituzione di reti via via più grandi, specie in assenza di disciplina e regolamentazione (accreditamento e linee guida) nazionali, è

stata il presupposto indispensabile per l'elaborazione di linee guida e *standard* minimi per le realtà che vogliono aderire, permettendo così di garantire dei livelli di qualità omogenei negli interventi e il costante aggiornamento delle professionalità che vi operano.

Va comunque ribadito che, con la sola esclusione della Norvegia, anche nelle esperienze degli altri Paesi non siamo di fronte a realtà che propongono servizi uniformi su tutto il territorio nazionale, ma a realtà che svolgono attività in contesti più circoscritti, sovente regionali (vedi il *Land* di Vienna o la *Comunidad Autónoma* catalana).

Nel corso delle audizioni, la Presidente dell'Associazione centro di ascolto uomini maltrattanti (CAM) di Firenze, nonché Presidente dell'Associazione *Relive*⁽⁸⁾, riferendosi alle realtà presenti in Europa, ha descritto quattro diversi approcci di intervento: « *quello avviato direttamente dal sistema giudiziario attraverso la messa alla prova, con programmi sviluppati da operatori istituzionali all'interno delle carceri; in secondo luogo il modello che si basa su risposte centrate maggiormente sulla famiglia perché prendono in carico donne, uomini e bambini, cioè l'intero nucleo familiare, e che è diffuso prevalentemente nell'area del Centro e del Nord Europa; in terzo luogo programmi che invece si rivolgono direttamente agli uomini attraverso una presa in carico di tipo più culturale e sociale; e infine una risposta maggiormente centrata sulla patologizzazione del problema che va, quindi, a individuare più centralmente gli aspetti clinico-medici* ».

Nel complesso si possono rilevare alcuni elementi comuni in tutti gli interventi, spesso diversi tra loro perché nati per esigenze, scopi e in contesti culturali molto diversi.

Si segnala, infatti, in tutti i casi una prima fase di valutazione del rischio e delle effettive possibilità di esito positivo del percorso psico-socio-educativo che l'autore di violenza dovrebbe intraprendere.

Una volta avvenute la selezione e l'ammissione al percorso, il partecipante è invitato a sottoscrivere un accordo, come assunzione di responsabilità, che stabilisce le regole di comportamento che egli dovrà rispettare per avere diritto a completare l'intero programma.

Con riguardo al *modus operandi* viene utilizzato prevalentemente il lavoro di gruppo, che può talvolta essere accompagnato da un ulteriore supporto di sedute individuali. La preferenza per il trattamento in gruppo è correlata all'impostazione psico-socio-educativa preferita soprattutto nei programmi dell'area anglosassone, secondo la quale la violenza è un comportamento appreso culturalmente e socialmente che occorre disimparare. Il lavoro di gruppo è funzionale all'interruzione dell'isolamento in cui sovente si colloca l'autore di violenza domestica e di genere e a decostruire l'abitudine al silenzio, verbalizzando i pensieri.

È da sottolineare che nessuno di questi programmi prevede il ricorso a terapie di coppia o a mediazione familiare; tali approcci, infatti, sono

⁽⁸⁾ Seduta della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere n. 46 del 19 maggio 2020.

espressamente esclusi dalla Convenzione di Istanbul in quanto considerati strumenti non idonei nei casi di violenza domestica e di genere.

Anche a livello di obiettivi perseguiti dai diversi percorsi si ravvisano elementi comuni concernenti, in particolare, le finalità dell'azione psico-socio-educativa sull'autore, il quale deve giungere a un determinato livello di consapevolezza. In particolare i percorsi sono diretti a far sì che l'autore possa:

- riconoscere tutte le forme di violenza agite (non solo quella fisica e sessuale, ma anche quella psicologica, emotiva, economica, eccetera);
- assumere la responsabilità dei comportamenti violenti senza nessuno spazio per la negazione, minimizzazione o giustificazione;
- divenire consapevole della sofferenza prodotta nella donna e nei bambini o nelle bambine;
- prendere coscienza degli stereotipi culturali legati al maschile e al femminile;
- elaborare strategie individuali per arrestare il processo psico-emotivo interiore che porta all'esplosione della violenza (uso di tecniche di *time out*).

Con riguardo ai singoli modelli e approcci, appare opportuno dare conto delle caratteristiche di uno dei primi programmi focalizzati sull'uomo autore di violenza al fine di prevenire la violenza di genere. Si tratta del modello Duluth sopra ricordato, che deriva il suo nome dalla omonima città del Minnesota e si caratterizza come sistema di gestione comunitaria della problematica sociale. Ciò implica il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, non tutti funzionari pubblici o professionisti, ma tutti coinvolti nel percorso di uscita dalla violenza. Nello specifico, la comunità che opera in questa direzione in primo luogo si impegna a non attribuire alcuna colpa alla vittima di violenza, ma definisce responsabile delle sue azioni l'autore del comportamento violento. Inoltre, mette in atto procedure politiche ben definite e condivise che permettono di mantenere le vittime al sicuro nei momenti di criticità. Durante la costruzione e progettazione dell'intervento erano considerati prioritari i riscontri riferiti dalle donne. La comunità (si tenga presente che Duluth è una città con una popolazione di meno di 100.000 abitanti nel *Midwest* degli Stati Uniti) è chiamata a lavorare attivamente per cambiare le condizioni sociali che alimentano comportamenti violenti e ad offrire strumenti di cambiamento per gli uomini che agiscono violenza, attraverso gruppi educativi ordinati dal tribunale. Tale approccio tende a modificare e migliorare costantemente la risposta comunitaria alle condizioni di violenza di genere. La peculiarità del « modello Duluth » è, in altre parole, quella di non essere focalizzato sui singoli individui, ma di prendere in considerazione un intervento orientato ad un'azione globale sulla comunità di riferimento.

Di particolare interesse è, poi, il modello norvegese, nel quale sono prevalenti i programmi rivolti agli uomini autori di violenza basati su inviti a frequentare i percorsi da parte dei servizi sociali. Nello specifico, nel Paese scandinavo i centri regionali per la prevenzione della violenza, dello *stress* post-traumatico e dei suicidi hanno proceduto all'attivazione e allo

sviluppo di specifici programmi formativi sul tema della gestione della rabbia, della durata di 100 ore, rivolti agli operatori dei consultori familiari, dei centri locali dedicati alla salute mentale e dei centri per l'assistenza psichiatrica, nonché presso i servizi penitenziari. Si tratta perciò di una realtà in cui ha un ruolo centrale la formazione e specializzazione del personale che entra in contatto con vittime e autori (attuali o potenziali).

A livello nazionale, il sistema carcerario norvegese offre inoltre ai detenuti che stanno scontando una pena per violenza o abuso sessuale, ritenuti potenzialmente recidivi, uno specifico programma denominato BASIS – al quale il detenuto può scegliere o meno di aderire – che propone percorsi individuali che iniziano durante l'esperienza carceraria e proseguono una volta che il soggetto esce dal carcere. Ad esso si affiancano programmi regionali (chiamati *Help is Available*) che offrono percorsi trattamentali per soggetti maggiormente potenzialmente violenti.

Dal 2015 il Governo norvegese ha attivato un sito *internet* (<https://dinutvei.no/en/>) con lo scopo di favorire la massima diffusione di tutte le informazioni utili non solo alle vittime ed agli operatori, ma anche agli autori di violenza che riconoscono necessità di supporto. A partire dai potenziali bisogni, nel sito citato vengono sommariamente descritte le diverse azioni proposte e indicati i contatti ai quali rivolgersi per ottenere tali servizi.

Nell'ambito dell'offerta citata, gioca un ruolo particolare la fondazione ATV « *Alternative to violence* » – ente *no profit*, strutturalmente privato ma che gode di finanziamento pubblico. La fondazione ATV e il Centro per gli studi sulla violenza e lo *stress* post traumatico (NKVTS) collaborano peraltro ad uno specifico programma di studio sui processi e sui risultati delle terapie destinate agli uomini che agiscono violenza che spontaneamente chiedono aiuto. In tale ambito sono stati elaborati specifici modelli di intervento che utilizzano differenti approcci per la gestione della rabbia (in particolare il « *Brøset model* » e il modello ATV).

Un diverso modello si è invece affermato nel Regno Unito, laddove il trattamento dell'autore di violenza assume una valenza fortemente riabilitativa diretta ad impedire recidive. In Inghilterra, in particolare, è in corso di sperimentazione il progetto *Drive*, nato nel 2016, che mira a ridurre il numero di bambini e adulti vittime di violenza domestica attraverso un intervento focalizzato sull'interruzione e la modifica del comportamento violento degli uomini autori. Gli interventi sono strutturati con una durata di 10 mesi e suddivisi su due piani: uno diretto, svolto da un « *case manager* », ed uno indiretto nel quale si condividono informazioni sulla gestione del rischio e si valutano, all'interno dei diversi servizi locali, interventi alternativi per la salvaguardia delle persone vicine al perpetratore. Questo programma intende affrontare il problema non solo considerando i singoli individui, ma analizzando anche il contesto di appartenenza di ogni autore preso in carico. In particolare, vengono valutati la situazione individuale dei soggetti, la condizione familiare e il contesto culturale di riferimento. Come ha sottolineato chiaramente la Presidente dell'Associa-

zione *Relive*⁽⁹⁾ con riguardo a questo progetto, « *La necessità è quella di differenziare le tipologie e anche la complessità degli uomini autori di violenza; nelle situazioni ad alto rischio, in presenza quindi di personalità complicate e multiproblematiche, i tipi di intervento che vengono messi in atto sono molto più articolati e molto più intensivi* ».

Infine, diversificati sono i programmi rivolti agli uomini autori di violenza anche in Spagna. Il dottor Geldschlager, psicologo e psicoterapeuta, membro dell'associazione *Conexus*, nel corso della sua audizione in Commissione ha riferito circa l'attività del proprio ente attivo in Catalogna, dove hanno uno spazio importante i programmi rivolti a « uomini che esercitano violenza maschile »⁽¹⁰⁾. In particolare, riferendosi in senso più ampio al contesto spagnolo, ha segnalato come la *Ley Orgánica* n. 1/2004 abbia consentito di sviluppare tre differenti tipologie di programmi dedicati a uomini autori di violenza. In primo luogo, vi sono programmi gestiti nelle carceri per i detenuti condannati per violenza di genere; in secondo luogo, ve ne sono altri realizzati come misure penali alternative al carcere; infine, vi sono programmi volontari offerti a coloro che non sono sottoposti a prescrizioni da parte della magistratura.

I programmi in carcere sono stati avviati già all'inizio degli anni 2000 e la legislazione del 2004 ha imposto alle autorità carcerarie di offrire dei percorsi dedicati per i detenuti che scontano pene per reati di violenza di genere. Attualmente tali programmi sono disponibili a sistema in 50 carceri, sul totale delle strutture penitenziarie presenti in Spagna, in modo tale che il detenuto che desideri fruirne abbia sempre tale possibilità in una struttura non troppo distante. La partecipazione pertanto è volontaria, ma essa viene comunque valutata dal giudice quando deve pronunciarsi sulla scarcerazione o fruizione di altri benefici.

Con riferimento alle misure alternative, sono previsti programmi gestiti dai servizi sociali nei vari istituti carcerari tramite contratti oppure convenzioni con ONG o università. In particolare, l'articolo 83 del codice penale prevede espressamente che in caso di reati con pena inferiore ai due anni la sospensione della pena possa essere subordinata dal giudice anche, tra le altre cose, alla partecipazione a programmi educativi di carattere sociale (articolo 83, comma 1, punto 6: « *Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares* »).

L'Autorità giudiziaria può imporre inoltre anche ulteriori misure, quali il divieto di avvicinamento o di comunicazione con la vittima e suoi familiari o altre persone, il divieto di avvicinamento a determinati luoghi, il divieto di lasciare l'abitazione se non debitamente autorizzato, l'obbligo di seguire attività socialmente utili o lavori di pubblica utilità ovvero

⁽⁹⁾ Seduta della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere n. 46 del 19 maggio 2020.

⁽¹⁰⁾ Seduta della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere n. 53 del 7 luglio 2020.

l'obbligo di firma presso gli enti preposti. Come detto, infine, sono presenti e promossi anche percorsi a partecipazione volontaria, ai quali uomini che agiscono violenza possono partecipare senza che vi sia ancora stato un coinvolgimento del sistema giudiziario.

1.3 La normativa nazionale

La normativa nazionale di riferimento, fermi restando gli obblighi internazionali citati, è il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che in particolare, all'articolo 5, ha previsto l'adozione di un Piano straordinario di azione contro la violenza di genere, che tra le proprie finalità indica espressamente quella di « *promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva* ».

Per schematizzare il ventaglio di norme presenti nel nostro ordinamento, si ritiene funzionale proporre una suddivisione che guarda al loro destinatario, all'autore di violenza.

Il primo gruppo di destinatari è formato dai soggetti condannati, detenuti per reati riconducibili all'alveo della violenza contro le donne.

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, ha riformulato completamente l'articolo 13 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), vale a dire la norma di apertura del capo dedicato alle modalità del trattamento, dando nuovo impulso e aggiornando il principio della individualizzazione del trattamento.

Ci troviamo quindi in un settore che sta vivendo una fase di forte evoluzione, confermata dall'intervento ancora più recente di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto « Codice Rosso »), che ha modificato l'articolo 13-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, ora rubricato: « *Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori* », allineando in tal modo la normativa nazionale ai più alti *standard* internazionali, così come confermato dall'audizione del direttore generale della Direzione dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ⁽¹¹⁾.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 13-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, non più solo i condannati per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*-1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, ma anche quelli per i delitti *ex* articoli 572, 583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* dello stesso codice penale,

⁽¹¹⁾ Seduta della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere n. 68 del 21 dicembre 2020.

possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno ⁽¹²⁾.

In capo all'Amministrazione penitenziaria sussiste quindi una vera e propria obbligazione di mezzi affinché appresti un programma trattamentale quanto più possibile articolato e individualizzato.

Tuttavia, e non solo in Italia, esiste purtroppo uno iato tra la disciplina dell'ordinamento penitenziario e ciò che effettivamente le carceri sono in grado di realizzare.

Come spesso accade, si opera in un contesto di generale scarsità di risorse economiche, ma questo aspetto non può da solo essere individuato come la fonte della mancata attuazione della normativa, laddove comunque, a parità di condizioni, alcune direzioni penitenziarie sono state in grado di dar vita a progetti di eccellenza anche avvalendosi di enti ed associazioni, così come previsto dal comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

La spinta normativa ha da subito prodotto i primi effetti concreti: infatti, nel primo semestre del 2019 – quindi dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 123 del 2018 di riforma dell'ordinamento penitenziario, ma prima dell'entrata in vigore della legge n.69 del 2019 – i percorsi risultavano avviati in 27 istituti penitenziari, mentre presso altre 52 sedi detentive risultavano avviati progetti specifici rivolti ai detenuti autori di violenza sulle donne. Si tratta di un primo passo, considerando che gli istituti penitenziari in Italia sono più di 180.

In termini astratti, se i percorsi negli istituti penitenziari fossero distribuiti uniformemente sul territorio, il loro numero potrebbe considerarsi adeguato; i professionisti e le professioniste in grado di realizzare questi percorsi in Italia non sono tuttavia in numero sufficiente per riuscire ad operare in tutte le strutture carcerarie. Sarebbe quindi importante che i detenuti, potenziali destinatari di queste attività, fossero destinati agli istituti in cui tali percorsi sono attivi.

Obiettivo principale di questi percorsi trattamentali è l'abbattimento del tasso di recidiva, che per questo tipo di condotte sarebbe, in assenza di trattamento, più elevato. « *In buona sostanza - recita il rapporto del Ministero della giustizia dal titolo Un anno di Codice Rosso - è fondamentale che il detenuto aderisca ad un doppio "patto trattamentale": uno con l'amministrazione penitenziaria e relativo al profilo rieducativo generico, l'altro con gli operatori del trattamento psicologico e terapeutico. Vi potranno pertanto essere punti di contatto ed obiettivi comuni, e necessariamente anche momenti di sintesi, pur rimanendo gli approcci e gli strumenti distinti* ».

In sintesi, quando il reo di una delle condotte in esame entra in contatto con il sistema penitenziario – se determinato a intraprendere il trattamento e se ottiene il trasferimento in una struttura dove il percorso è

⁽¹²⁾ Si tratta rispettivamente dei reati di: prostituzione minorile; pornografia minorile; pornografia virtuale; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; atti sessuali con minorenni; corruzione di minorenni; adescamento di minorenni; maltrattamenti contro familiari o conviventi; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale; violenza sessuale di gruppo, atti persecutori.

stato attivato – può usufruire del percorso trattamentale progettato sia dalla struttura penitenziaria stessa che da un ente convenzionato.

Non è ancora abbastanza (specie se comparato con gli strumenti di cui si sono dotati altri Paesi come ricordato nel paragrafo precedente) e certamente si tratta di strumenti ampiamente migliorabili, ma è anche necessario tener presente che, rispetto a detenuti condannati per altri reati, quelli condannati per reati di violenza hanno maggiori opportunità psico-rieducative.

Il secondo gruppo di destinatari comprende coloro che non sono attualmente in carcere, ma in virtù delle loro azioni potrebbero entrarvi o ne sono appena usciti.

Ad oggi il soggetto tornato in libertà trova scarsa continuità trattamentale rispetto a quella ricevuta in carcere, pur trattandosi di una delle fasi più a rischio per la vittima per via delle possibili recidive. Mancano misure specifiche, che andrebbero previste approfondendo lo studio dell'esperienza norvegese e del modello BASIS, che si caratterizza proprio per tale continuità.

Quanto ai soggetti che non sono attualmente in carcere, in sede di audizione, è stata evidenziata dal dottor Giulini, criminologo clinico del trattamento presso il carcere di Bollate⁽¹³⁾, la buona prassi della sezione autonoma delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano, relativa all'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il Tribunale ha ritenuto, in virtù della modifica introdotta dalla legge n. 161 del 2017 all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di accompagnare alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza una ingiunzione trattamentale, che comporta l'invio del sorvegliato a specifici programmi territoriali rivolti agli autori di violenza.

Sempre per tale gruppo di soggetti non ancora condannati e in tema di misure cautelari (ossia quando vi sono già gravi indizi di colpevolezza rispetto alla commissione di un reato), si segnala la nuova formulazione proposta dall'articolo 282-*quater* del codice di procedura penale, come modificato dal Codice Rosso. In base alla nuova norma, « *Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2* ». Tale disposizione incide su una prassi pericolosa in base alla quale, trascorso un primo periodo di custodia cautelare in carcere, all'imputato sono comunque concessi gli arresti domiciliari o altra misura ancora meno incisiva, senza che egli abbia seguito alcun trattamento e quindi realizzando una situazione ad alto rischio di recidiva. La frequenza del programma con valutazione « positiva » è invece volta proprio ad abbattere il rischio di recidiva.

La nuova normativa sulla quale maggiormente si è dibattuto riguarda coloro che sono condannati ad una pena relativamente bassa che potrebbe

⁽¹³⁾ Seduta della Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere n. 50 dell'11 giugno 2020.

permettere loro di beneficiare della sospensione condizionale della pena (*ex* articoli 163 e seguenti del codice penale). In base al nuovo quinto comma dell'articolo 165 del codice penale (come modificato dall'articolo 6 del Codice Rosso) è previsto che: «*Nei casi di condanna (...) per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati*».

Tale nuova norma ha reso esplicita e obbligatoria una possibilità già prevista dal primo comma dell'articolo 165 del codice penale, ma affidata alla sensibilità del singolo giudice, di subordinare la concessione della sospensione condizionale «*all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato*».

Pertanto, subordinare alla partecipazione a specifici percorsi di recupero la sospensione condizionale della pena costituisce una novità importante, che certamente stimolerà un maggior ricorso e una maggiore diffusione su tutto il territorio nazionale di percorsi per uomini autori di violenza.

Purtroppo, la legge n. 69 del 2019 non ha previsto una disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni che possono fornire tali percorsi di recupero. Oggi, in attesa di accreditamento e di linee guida nazionali, accanto a chi, con serietà e da anni, mette la propria professionalità e organizza percorsi di recupero di alta qualità vi possono essere realtà che senza la dovuta esperienza e qualifica si organizzano rapidamente approfittando dell'opportunità «di mercato» che la normativa ha creato. È perciò indispensabile giungere rapidamente a una disciplina e ad una regolamentazione per l'accreditamento e la definizione degli *standard* di qualità dei servizi, analogamente a quanto emerge nel dibattito relativo ai Centri antiviolenza.

Altro intervento normativo necessario riguarda la previsione del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 69 del 2019, in base alla quale «*Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (ovvero il nuovo quinto comma dell'articolo 165 del codice penale) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato*».

Un più consistente investimento pubblico a favore dei centri strutturati per l'attuazione di programmi per uomini autori di violenza appare utile per proseguire nel solco tracciato dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale sono state destinate specifiche risorse, aggiuntive rispetto a quelle già destinate ai Centri antiviolenza, esclusivamente all'i-

stituzione e al potenziamento dei Centri di rieducazione per uomini autori di violenza.

Muovendo da tali considerazioni, la legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto al comma 667 dell'articolo 1, al fine di dare attuazione all'articolo 17 del Codice Rosso (legge n. 69 del 2019), di stanziare 2 milioni di euro, per il solo anno 2022, per il finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario. Tali risorse verranno ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari.

Con riferimento ai costi dei percorsi di trattamento (diversamente da quelli per l'organizzazione dei Centri), nulla vieta, alla stregua di ciò che avviene per le spese di detenzione, che lo Stato possa poi vantare un credito e, ove possibile, recuperi in tutto o in parte le spese sostenute, sempre concedendo prelazione ai crediti della vittima.

Si ritiene pertanto che il trattamento per soggetti che hanno già manifestato condotte violente debba sempre risultare accessibile in virtù dell'interesse pubblico che è ad esso intrinsecamente connesso. Si sottolinea inoltre che il lavoro dei Centri per la rieducazione degli uomini autori di violenza, svolto in rete con i Centri antiviolenza, con le Forze dell'ordine, con i servizi pubblici, gli enti istituzionali e la magistratura, costituisce un servizio di interesse pubblico e come tale deve essere finanziato con risorse pubbliche.

È opportuno in questa sede notare che invece, proprio sulla base della disciplina introdotta dal Codice Rosso, alcuni dei già numericamente scarsi percorsi trattamentali co-finanziati da enti pubblici sono stati sospesi.

Un terzo gruppo di soggetti potenzialmente interessati è rappresentato dagli uomini che sono autori di violenza ma non sono stati denunciati o rispetto ai quali non sono state ancora adottate misure restrittive.

Appare necessario garantire l'opportunità di offrire percorsi anche a queste persone, che costituiscono la parte più ampia degli autori di violenza, dal momento che in questo caso si opererebbe in autentica prevenzione del reato, piuttosto che nella sua punizione o correzione postuma.

A supporto di tali interventi trattamentali è intervenuto il legislatore con il citato articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 prevedendo che: « *In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti* ». Lo stanziamento di 1 milione di euro annui a

decorrere dal 2020 per i Centri per gli uomini autori di violenza è un primo passo verso l'approccio integrato alla violenza sulle donne. Per distribuire tali risorse è tuttavia indispensabile l'attivazione dell'accreditamento nazionale dei Centri.

Sempre per tale categoria di soggetti risulta rilevante quanto previsto nel Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 e nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, oltre a quanto previsto, da ultimo, nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 illustrato al Consiglio dei ministri nel novembre scorso. Tali piani hanno la finalità di promuovere lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di azioni basate su metodologie consolidate volte a riabilitare e sostenere gli autori di comportamenti violenti all'interno di rapporti stretti, al fine di promuoverne la rieducazione e limitare la recidiva.

Si delineano altresì procedure per l'indispensabile coordinamento tra la rete di centri di supporto per le donne che subiscono violenza ed i centri per gli uomini che ne sono autori, ad esempio attraverso la creazione di specifiche piattaforme ovvero l'adozione di tavoli *ad hoc*.

In particolare, nel piano 2017-2020 risulta di fondamentale importanza la predisposizione di un protocollo nazionale di intervento, nonché la formazione degli operatori direttamente coinvolti nella sua applicazione partendo dal presupposto che la strategia del piano debba necessariamente imperniarsi sul principio del pieno coinvolgimento di tutti i soggetti rilevanti. Si tratta in entrambi i casi di sfide ancora aperte per il prossimo piano.

Alla luce di tali considerazioni sono state introdotte nella legge di bilancio per l'anno 2022 ⁽¹⁴⁾ disposizioni che incrementano di 7 milioni di euro per l'anno 2022, il « Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità », destinando 6 milioni di euro di tali risorse – oltre al milione di euro già stanziato in modo strutturale con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e un milione di euro ad attività di monitoraggio e raccolta dati ⁽¹⁵⁾.

Come emerge da questa breve ricognizione legislativa, al fine di attuare un'azione globale e completa, che consideri il fenomeno della violenza di genere nella sua complessità, è necessario che il lavoro con gli uomini autori di violenza venga considerato uno degli interventi da prevedere nella rete territoriale in aggiunta agli interventi effettuati autonomamente con le donne vittime di violenza; in questo senso le nuove risorse stanziare per l'anno 2022 impegnano il Governo e la Conferenza permanente per i

⁽¹⁴⁾ Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, commi 661–667, e comma 669.

⁽¹⁵⁾ Le disposizioni richiamate prevedono inoltre le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse stanziare, nonché la specifica indicazione che i centri per il recupero degli uomini autori di violenza operino con la rete dei servizi socioassistenziali territoriali « tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici ». Si segnala che tali indicazioni sono contenute anche nei disegni di legge sul tema del recupero degli uomini autori di violenza depositati in Senato (AS n. 1770 e n. 1868).

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad un'azione significativa nell'anno in corso.

2. L'efficacia dei programmi per uomini autori di violenza: alcuni dati

Come richiamato in precedenza, il fondamento giuridico per riconoscere l'istituzione, l'accreditamento nazionale e il finanziamento dei percorsi di rieducazione per gli autori di violenza è contenuto, per i soggetti condannati, nel disposto dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione e, per gli altri soggetti, nella Convenzione di Istanbul (si veda il paragrafo 1.1).

Si ritiene comunque utile presentare le informazioni disponibili circa i risultati dei percorsi ad oggi presenti in Italia.

I dati disponibili a livello nazionale sono numericamente limitati per via dell'inesistenza di una normativa che imponga di raccogliarli con metodo scientifico, sistematico ed aggregato. Si segnala al riguardo che il Senato, il 25 novembre 2020, ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 1762, d'iniziativa dei membri della Commissione, recante: « Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere », che però è ancora in attesa di approvazione da parte della Camera dei deputati (AC n. 2805).

I dati disponibili sono quindi quelli raccolti, nonostante la scarsità di risorse umane e finanziarie, dagli stessi Centri sulla base degli accessi che gestiscono.

In particolare, si segnalano la raccolta dati con il *Test impact* sull'efficacia dei percorsi trattamentali, realizzata dalla rete dei Centri per uomini autori di violenza *Relive*, in collegamento con il WWP (*Work With Perpetrators*) rete europea, e anche l'indagine sull'efficacia dei percorsi in fase di realizzazione da parte dell'Università di Genova, Dipartimento di psicologia.

Le informazioni più consolidate sono invece contenute nella ricerca realizzata nel 2018 dall'IRPPS-CNR (Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR), riguardante la diffusione dei Centri per uomini autori di violenza in Italia. Dal documento emerge un numero di accessi in costante aumento: dato molto positivo se si considera che nel 2017 solo 726 uomini in tutta Italia hanno preso parte ad un percorso, tenendo presente che nella sola provincia autonoma di Trento (che si cita in virtù della più lunga serie storica di dati) ogni anno vengono depositate più di 600 denunce per condotte riconducibili a violenza domestica e di genere.

Nel 2017 erano presenti solamente 59 programmi in tutto il territorio nazionale, pur nel positivo contesto di numeri comunque sempre in crescita. Anche nel rispetto della diversità di approcci possibili, si registra una carenza di coordinamento nazionale, tanto che l'Associazione *Relive*, che attualmente vanta 34 Centri associati, ha autonomamente proposto delle linee guida per un adeguato *standard* dei programmi, al fine di garantire qualità e coerenza dei percorsi in tutti i Centri della rete. Si auspica pertanto l'adozione di linee guida nazionali stabilite dal Dipartimento per le pari

opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, applicabili a tutti i Centri.

A livello regionale si segnalano due esperienze di ricerca: una promossa dalla regione Toscana e una, concernente il Protocollo Zeus, gestita dalla Divisione anticrimine della questura di Milano in collaborazione con il CIPM (Centro italiano per la promozione della mediazione).

Nel *report* del 2020 la regione Toscana dà conto della crescita progressiva e rilevante del numero di uomini che accedono a uno dei Centri di ascolto uomini maltrattanti (CAM) sul territorio. Nel 2019 si è giunti a 211 accessi su base regionale, numero assai prossimo alla somma dei contatti dei tre anni precedenti.

Nel citato *report* toscano sono analizzate anche le modalità di accesso: se nel triennio 2016/2018 gli accessi avvenivano per lo più su base volontaria, dal 2019 si è registrato un cambio di tendenza con un aumento degli accessi su iniziativa istituzionale, fino ad arrivare a circa il 60 per cento degli invii, con un particolare aumento di accessi di uomini provenienti dal sistema carcerario (dal 5 per cento nel triennio 2016/2018 al 30 per cento nel 2019). A parere degli esperti e delle esperte auditi, tali variazioni sarebbero dovute sia a dinamiche territoriali, in particolare ad accordi tra alcuni Centri e carceri del territorio, sia ad un aumento più generalizzato della sensibilità delle istituzioni pubbliche verso questo tipo di servizio, anche grazie alle normative recentemente approvate come il Codice Rosso.

Nella ricerca proposta dalla regione Toscana non vengono forniti dati sui risultati degli interventi, mentre questo aspetto è presente nel *report* fornito dalla Divisione anticrimine della questura di Milano a proposito del Protocollo Zeus.

Tale Protocollo è un'esperienza attiva dal 2018, all'inizio sperimentata dalla questura di Milano e successivamente applicata presso numerose altre questure in Italia, in virtù della quale i destinatari dell'ammonimento del questore per atti persecutori, per violenza domestica e per *cyber* bullismo sono avviati a frequentare un percorso trattamentale volto alla presa di coscienza del disvalore sociale e penale delle condotte realizzate, nell'ottica della prevenzione delle recidive.

Trattandosi di un'attività non coperta da specifica disciplina legislativa, non vi può essere alcun obbligo da parte degli ammoniti di parteciparvi, dovendo il questore limitarsi a formulare un invito nel momento dell'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 11 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.38 del 2009).

Dall'avvio del progetto al 19 marzo 2021 la questura di Milano ha ammonito 429 persone. Di queste, 381 (l'89 per cento) sono state invitate a presentarsi presso il Centro accreditato per un primo colloquio trattamentale. Dei soggetti invitati, 300 si sono presentati all'appuntamento fissato, ovvero il 69,93 per cento del totale degli ammoniti: dato il carattere volontario della partecipazione, si tratta di una percentuale decisamente soddisfacente.

Il numero dei soggetti recidivi – ovvero di coloro che, dopo aver effettuato almeno un colloquio presso il Centro specializzato, ha compiuto

ulteriori condotte vessatorie – è pari a 29 persone, di cui 22 ammoniti per atti persecutori e 7 per violenza domestica; si tratta del 9,66 per cento dei soggetti presentatisi.

Tra i soggetti invitati ma non presentatisi al colloquio (81 persone) la percentuale dei recidivi è del 19,75 per cento (16 soggetti): pressoché il doppio rispetto ai soggetti che hanno invece intrapreso il percorso trattamento previsto.

La diminuzione del 50 per cento della recidiva appare come dato in linea con altre ricerche estere. Si deve inoltre considerare che, nel calcolo relativo a coloro che hanno partecipato al percorso, sono conteggiati allo stesso modo quelli che lo hanno completato e quelli che hanno abbandonato anche dopo un solo incontro, potendosi ritenere, sulla base della letteratura internazionale, che tra i primi la percentuale di recidivi sia ancora inferiore.

Si riportano di seguito alcuni risultati di ricerca che mettono in luce gli elementi cruciali da considerare per la valutazione di un programma, che potrebbero agevolare una maggiore condivisione delle modalità di verifica dei risultati e dell'efficacia dei programmi.

– *Recidiva*: è l'indicatore trasversale a cui si riferiscono praticamente tutti i processi di verifica. L'analisi della recidiva (cioè la misurazione dei tassi percentuali con cui la recidiva si ripresenta a seguito di un trattamento o in assenza dello stesso) viene utilizzata per svolgere inferenze sull'efficacia che un dato programma di intervento ha avuto.

È bene tenere presente che la rilevazione della recidiva, seppur essenziale, non è sufficiente, in quanto non fornisce indicazioni specifiche sulla riduzione delle situazioni di violenza in una coppia, sulla trasformazione della relazione fra i suoi membri, sull'aumento della tolleranza alle frustrazioni o sulla maggiore capacità di gestire la rabbia.

Inoltre, in un contesto come il nostro in cui la partecipazione ai programmi, quando esistono, è volontaria, vanno tenuti presenti altri aspetti per non avanzare inferenze non supportate da dati. In un contesto a partecipazione volontaria non è possibile sapere se e quali soggetti, tra i partecipanti ai corsi, sarebbero comunque stati in grado di non cadere in recidiva, potendosi supporre che coloro che autonomamente si rendono conto del disvalore sociale e/o giuridico di ciò che hanno fatto comunque siano più propensi a seguire i corsi (laddove siano attivi). Ebbene, lungi dal falsare i dati, tale aspetto offre comunque importanti informazioni dacché permette, in un contesto come il nostro caratterizzato da risorse non illimitate, di concentrare gli sforzi di controllo delle Forze dell'ordine soprattutto sulla popolazione che non segue i percorsi o li abbandona in fase iniziale.

In uno fra i più recenti e completi lavori di ricerca, la meta-analisi di Gannon, Olver, Mallion e James (2019), si svolge una *review* di 70 studi (concernenti nel complesso oltre 55.600 soggetti) da cui si evince che l'effetto relativo medio prodotto dalla partecipazione a un programma porta alla diminuzione relativa della recidiva del 36 per cento. Si tratta di un valore inferiore a quello presentato nel documento milanese (che riguardava però molte meno persone), ma comunque decisamente interessante e incoraggiante. Accedere a un trattamento o non accedervi, dunque, ha

indiscutibilmente un impatto positivo sulla diminuzione della violenza maschile contro le donne.

– *Abbandono del programma*: un altro elemento rilevante per la misurazione dell’impatto dei trattamenti riguarda la capacità dei partecipanti di portarli a termine. La letteratura sottolinea generalmente come la loro percentuale oscilli tra il 20 per cento e il 40 per cento e in linea generale viene indicato un tasso di *drop-out* del 25 per cento, ossia un uomo su 4 lascia il percorso ⁽¹⁶⁾.

Gli esperti e le esperte auditi ritengono questo dato confortante, considerando che è relativo a ricerche condotte negli Stati Uniti d’America riguardanti accessi quasi totalmente obbligati, comprendente perciò anche soggetti con scarsa o nulla motivazione iniziale.

Per quanto riguarda i dati italiani (caratterizzati dalle carenze già segnalate e raccolti soprattutto grazie alla rete *Relive*), i numeri sembrano simili se non più favorevoli.

Specie in contesti in cui i Centri sono ancora poco diffusi sul territorio e non uniformemente distribuiti e in assenza di obblighi a partecipare – come nel caso italiano – non si può sempre considerare l’abbandono come sicuro sintomo di scarsa volontà o determinazione da parte dell’uomo: spostamenti eccessivamente lunghi, impegni lavorativi, eccetera, possono determinare la decisione di non proseguire.

– *Uso di sostanze e alcool*: numerosi studi hanno evidenziato che l’abuso di sostanze e alcool è costantemente correlato al mancato completamento di un percorso di trattamento ⁽¹⁷⁾. Allo stesso modo, la letteratura incentrata sulla recidiva suggerisce che l’abuso di sostanze, la psicopatologia, i livelli di istruzione inferiori, la disoccupazione e la storia criminale pregressa siano costantemente associati al rischio di recidiva ⁽¹⁸⁾.

– *Durata del trattamento*: in relazione alla durata del trattamento, la letteratura sembra convergere sull’ipotesi che gli interventi brevi non siano in grado di ridurre significativamente la recidiva e che, anzi, possano addirittura avere effetti negativi, mentre gli interventi lunghi sono più efficaci senza produrre effetti negativi ⁽¹⁹⁾.

– *Professionalità di chi conduce l’intervento*: per quanto riguarda gli interventi rivolti agli uomini autori di violenza in ambito domestico ed ai *sexual offenders*, i trattamenti effettuati con figure professionali adeguatamente formate e specializzate hanno mostrato *performance* molto più alte rispetto a quelle di operatori non specificatamente formati sul tema delle violenze di genere. In particolare, il trasferimento di *skills* professionali di psicologici e/o di altro genere non integrati con un percorso specifico ha evidenziato l’aumento dei fattori di rischio per la donna e i figli e le figlie. Infine, le migliori *performances* si registrano laddove il personale o il *team* che realizza il percorso può beneficiare di una supervisione clinica che aiuti e faciliti lo *staff*.

⁽¹⁶⁾ [Karakurta et al., 2019].

⁽¹⁷⁾ [Daly e Pelowski 2000; Tollefson et al. 2008].

⁽¹⁸⁾ [Tollefson e Gross, 2006].

⁽¹⁹⁾ [Arce, Arias, Novo, Farina, 2020].

– *Impatto dei trattamenti sulla riduzione di altri reati*: una recente *review* della letteratura concernente i programmi di trattamento degli autori di violenza domestica suggerisce che tali programmi non riducano soltanto la violenza domestica, ma permettano di operare più in generale anche come inibitore della perpetrazione di reati diversi ⁽²⁰⁾.

– *Interventi individuali o di gruppo*: sempre per ciò che concerne la violenza domestica si segnalano migliori risultati quando a trattamenti di gruppo si associano anche trattamenti individuali (rispetto ai soli trattamenti di gruppo).

3. La prevenzione della violenza

La prevenzione della violenza nelle relazioni domestiche e di genere, che costituisce la finalità principale dei percorsi trattamentali sugli uomini autori, è volta a promuovere e conservare modalità relazionali positive e non violente ed evitare l'insorgenza di fenomeni di maltrattamento.

Il lavoro con gli uomini autori, come già precisato, è da considerarsi a cavallo tra un intervento di prevenzione e di protezione, e pur tuttavia è pienamente intervento di prevenzione della violenza, anche quando questa si fosse già manifestata, in quanto, in questo caso, si considererebbe come intervento atto a prevenire la recidiva.

La prevenzione assume perciò caratteristiche diverse a seconda dell'arco temporale che si intende abbracciare con l'azione (prevenzione nel breve e nel lungo periodo) e della platea di soggetti che si intende coinvolgere (un singolo individuo, un gruppo di persone, una popolazione ampia). Ne consegue che, a seconda del combinarsi di questi due elementi, diverse saranno le professionalità coinvolte nel raggiungimento della prevenzione: educativa, formativa, psicologica, sociologica, ma anche di supporto legale o alle Forze dell'ordine.

Per descrivere i diversi modelli di prevenzione della violenza è utile rifarsi ad una consolidata distinzione in tre livelli, ossia la prevenzione primaria, secondaria e terziaria:

– la prevenzione primaria riguarda interventi atti al mantenimento di uno stato di benessere e di assenza di situazioni di violenza o a una sua promozione;

– la prevenzione secondaria consiste in interventi rivolti a situazioni in cui la violenza è in uno stato di potenzialità, oppure alle prime fasi del processo di *escalation*;

– la prevenzione terziaria, infine, riguarda interventi volti a contrastare la violenza in atto e ad evitare in particolar modo ulteriori gradi di *escalation* di comportamenti lesivi oppure casi di recidiva della condotta di maltrattamento.

Un piano di contrasto della violenza completo ed efficace deve prevedere interventi preventivi per ognuno di questi tre gradi e specifici per ciascuno dei soggetti coinvolti nel fenomeno del maltrattamento: la vittima

⁽²⁰⁾ [Gannon, et al., 2019].

diretta, i minori vittime dirette e/o indirette, l'autore della violenza, la comunità nel suo complesso.

Essendo gli uomini autori di violenza oggetto di analisi nella presente relazione, si tratterà qui direttamente della prevenzione dei loro comportamenti adottando il punto di vista del soggetto agente. Ci si concentrerà in particolare sui modi in cui vengono vissuti e agiti tre ambiti relazionali fondamentali:

- le relazioni affettive, ossia relazioni di coppia e familiari;
- la sessualità, sia sul piano delle esperienze che delle fantasie sessuali;
- l'identità, ossia il modo in cui si vivono e interpretano i diversi livelli identitari (l'identità di genere, l'essere figlio, padre, cittadino, lavoratore, eccetera)

Si analizzano di seguito i modelli e le azioni possibili per ciascuno dei tre livelli di prevenzione.

3.1 Modelli e azioni per la prevenzione primaria

Come appena indicato, la prevenzione primaria si rivolge a contesti e situazioni in cui la violenza non è ancora manifesta ed ha come obiettivo l'intervento sui fattori che possono causarne l'insorgenza. Ne consegue che è innanzitutto necessario individuare quali sono questi fattori e quali sono i contesti in cui, generalmente, essi favoriscono lo sviluppo di condotte di maltrattamento in senso lato.

In estrema sintesi si possono individuare alcuni fattori che si riscontrano nell'analisi di casi di maltrattamento come elementi che ne hanno facilitato l'emersione.

– Elementi culturali di matrice patriarcale e maschilista, tra i quali: legittimazione del potere dell'uomo sulla donna, imposizione della concentrazione delle funzioni di cura e affettive in capo alla donna, una minore presenza della donna nei contesti sociali, politici e del lavoro, con una conseguente minore libertà economica della donna, specie se madre, visione statica e rigida delle identità di genere maschili e femminili e delle relative funzioni sociali previste. Questa tradizione culturale produce effetti, tanto sulle donne quanto sugli uomini, a prescindere dal fatto che il singolo vi si riconosca: anche l'uomo che più si sente estraneo alla cultura patriarcale si confronta intimamente con essa, con i suoi stereotipi e i pregiudizi.

– Il possesso come modo di stare nelle relazioni affettive. Le relazioni affettive possono essere vissute in un contesto di condivisione e di desiderio, ma l'intensità dei vissuti emozionali, la paura di perdere la relazione e una fondamentale fragilità identitaria per la quale si ha bisogno dell'altro per sentirsi sicuri, fanno sì che queste relazioni siano vissute entro fortissime emozioni richiamanti il « possesso » e quindi il « controllo » dell'altro. « Possedere » l'altro è una fantasia che ha una grande capacità di presa emotiva, diventa facilmente un obiettivo totalizzante e nell'uomo ben si aggancia con gli stereotipi della cultura patriarcale. Ma nessuno si possiede fino in fondo, in quanto l'altro è per definizione altro da sé e in

quanto tale non è riducibile a ciò che si desidera. Questa impotenza comporta quasi inevitabilmente la trasformazione della fantasia di possesso con la fantasia di distruzione di ciò che si vorrebbe possedere. In sostanza il possesso è sempre impotente, disperato, distruttivo e violento.

Questo approfondimento psicologico è utile a chiarire come, nel tentativo strutturalmente vano di perseguire il possesso dell'altro, emergano delle ulteriori modalità relazionali, con importanti risvolti nell'ambito dei rapporti sociali e giuridici. La prima di esse è il controllo, uno dei vissuti che maggiormente si riscontrano nelle relazioni in cui si manifesta maltrattamento, ma vi sono altresì la pretesa, l'obbligo, la provocazione, la diffidenza, la lamentazione, la preoccupazione. Tutti vissuti emotivi che si trasformano in pretesti e comportamenti che inevitabilmente si manifestano nelle relazioni in cui, anziché la condivisione dei desideri, si vive il tentativo disperato del possesso dell'altra, limitandone la sfera delle libertà e attentando alla sua integrità fisica e psichica, se non si riesce a sviluppare un pensiero su ciò che si sta vivendo.

- L'incompetenza a pensare le emozioni. La cultura in cui siamo immersi assegna uno scarso valore alle emozioni, alcune delle quali sino a poco tempo fa, se associate a un uomo, assumevano una connotazione fortemente negativa. I bambini maschi erano educati alla rimozione della paura, della tristezza, dell'empatia. Tale educazione finiva per ridurre le capacità relazionali, rendendo difficile la creazione di rapporti interpersonali autentici, solidi e appaganti. Solo più recentemente sono state prese in considerazione come una risorsa fondamentale per conoscersi e per comprendere le situazioni in cui si è inseriti. Le emozioni ci parlano del modo in cui stiamo vivendo il contesto in cui le stiamo sperimentando, sono lo strumento fondamentale per comprendere la relazione tra l'individuo e il contesto, chi siamo, in quale rete relazionale siamo inseriti e quale obiettivo ci stiamo ponendo in quel contesto, al di là di ciò che ci raccontiamo razionalmente. Pensare le emozioni infatti non significa razionalizzarle, ma, al contrario, arricchire il nostro pensiero del contributo emozionale per conoscere, creare, affrontare i problemi, porsi degli obiettivi. Pensare le emozioni significa riuscire a sentirle, a leggerle, a non agirle immediatamente per valorizzarle come risorsa di conoscenza; si può dire generalmente che la violenza è sempre frutto di emozioni non pensate e che più si è in grado di pensare le emozioni e meno si è violenti. Come tutte le competenze, anche questa può essere sviluppata in qualsiasi fase di vita, ancor meglio se dalla prima infanzia, e in qualsiasi contesto relazionale, in particolare preme sottolineare la scuola e la famiglia.

Gli interventi di prevenzione primaria possono essere rivolti a tutti, uomini e donne, adulti e bambini, realizzati in diversi contesti relazionali e orientati allo sviluppo di esperienze e competenze che permettano ai soggetti beneficiari di riflettere sull'impatto della cultura patriarcale, sulle modalità relazionali tra il possesso e la condivisione, sulla capacità di sentire e pensare le emozioni.

I contesti e le situazioni di maggiore rilevanza per le azioni di prevenzione sono i seguenti.

La scuola

La scuola per ogni alunna e alunno è un'opportunità fondamentale di incontro con linguaggi ed esperienze che altrimenti non potrebbe incontrare.

In proposito l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul (al paragrafo 1) afferma espressamente che « Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi ».

A tale disposizione, chiara negli intenti, è sufficiente aggiungere soltanto che, nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente sancita, le attività proposte ad alunne e alunni dovrebbero essere inserite in percorsi strutturati e, se non proposte da docenti con specifica formazione, sottoposte ad una supervisione di docenti qualificati.

Al riguardo, la Commissione sta concludendo una specifica indagine sulla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, al fine di superare gli stereotipi che permeano ancora la società e che rappresentano la base culturale della violenza di genere.

La coppia e la famiglia

L'intervento diretto con le coppie e le famiglie è da ritenersi prioritario, perché è il principale contesto in cui si apprendono le modalità relazionali che segnano la persona per tutta la vita ed è il luogo in cui primariamente la violenza nelle relazioni affettive può esprimersi. Per questo, risulterebbe altamente efficace un'azione preventiva che si inserisca in tutte le situazioni di passaggio della vita di coppia e di famiglia, come ad esempio: l'avvio di una convivenza, il matrimonio, la nascita dei figli, le crisi di coppia e le separazioni, l'uscita dei figli da casa, il pensionamento o la fine della vita lavorativa. In tutte queste fasi è opportuno fornire uno spazio di confronto e riflessione condotto da un o una professionista, da realizzare soprattutto in gruppo, coinvolgendo più persone che stanno vivendo esperienze simili.

Il lavoro

I contesti di lavoro sono solo apparentemente meno coinvolti in queste tematiche, poiché le dinamiche delle relazioni strette tra individui si sviluppano ugualmente, la necessità di un'entrata economica è un fattore capace da solo di elevare la tolleranza degli individui verso torti e discriminazioni sistematiche e infine poiché in Italia le posizioni lavorative caratterizzate da maggior potere sono ancora concentrate in capo a un solo sesso. Il sostegno a tutte le azioni possibili per una vera parità di genere, la riduzione delle differenze di reddito e di opportunità di carriera, il pieno riconoscimento e sostegno alle funzioni di cura dell'uomo nei confronti dei

propri figli o dei genitori anziani, lo sviluppo di strumenti e occasioni di riflessione riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sono tutte azioni che di fatto prevengono l'esplosione della violenza di genere.

I contesti sopra indicati sono quelli maggiormente impattanti; ciò non esclude, tuttavia, che possano realizzarsi azioni di prevenzione analogamente importanti ed efficaci anche in altri contesti. Di particolare interesse sono ad esempio tutti i contesti di aggregazione giovanile, sia sportivi che ludici.

3.2 Modelli e azioni per la prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria riguarda situazioni in cui è probabile che un soggetto ricorra alla violenza oppure in cui essa viene utilizzata in una forma poco riconoscibile, è sottovalutata o persino accettata. Si tratta perciò di una fase iniziale dell'*escalation* violenta, uno stadio in cui l'intervento sarebbe determinante per evitare ulteriori e più gravi effetti dannosi, per le persone e la collettività.

Mentre la prevenzione primaria è rivolta a tutti, in quanto tratta aspetti presenti sia in chi attua il comportamento di maltrattamento sia in chi non lo attua, la prevenzione secondaria si rivolge alle persone che vivono una qualche forma di violenza, agita o immaginata, ancora non facilmente riconoscibile dal contesto sociale di riferimento. Si rivolge, quindi, ad una popolazione specifica che tuttavia è (ancora) riluttante a riconoscersi come maltrattante e, di conseguenza, non ha sviluppato una propria domanda di cambiamento.

La prevenzione secondaria ha due obiettivi fondamentali:

- rendere visibile la popolazione degli uomini che potrebbe agire violenza o già la agisce, sia pur in forma contenuta, e permettere all'uomo parte di questa popolazione di riconoscersi come tale;
- sviluppare una domanda di cambiamento in questi uomini, intesa soprattutto come capacità di riconoscere la problematicità delle proprie relazioni e dei propri comportamenti, avendo come obiettivo la possibilità di intrattenere relazioni affettive non violente e più soddisfacenti.

La prevenzione non si limita alla stigmatizzazione del comportamento violento, ma riconosce che il maltrattamento nasce dentro un vissuto di sofferenza, come problema relazionale e personale che può essere affrontato. E riconosce che in una relazione in cui, per affermare il proprio essere e le proprie posizioni, non si debba ricorrere alla violenza, il benessere generale aumenta.

Coerentemente con quanto fino ad ora esposto si possono individuare le seguenti azioni di prevenzione secondaria:

Campagne mass mediatiche

Esse potrebbero essere realizzate sia attraverso i *media* classici che i nuovi *social media*, con i seguenti obiettivi specifici: il riconoscimento dei vissuti e delle condizioni di sofferenza relazionale prodromici a una

condizione di maltrattamento; la consapevolezza che i problemi e le sofferenze che originano dalle relazioni affettive possono essere affrontati e superati e non accettati passivamente o sottovalutati; il messaggio che la violenza non è un problema privato ma sociale e che proprio per questo sono la collettività e le istituzioni a doversene occupare, non solo sul piano repressivo e di protezione, ma anche sul piano preventivo e di supporto al cambiamento.

Formazione e sensibilizzazione della rete inviante

Questo è un nodo essenziale. I soggetti inviati, parte della rete territoriale antiviolenza, sono molteplici e non potrebbe essere diversamente se si vuole ottenere una reale azione preventiva. In particolare, consideriamo il personale scolastico, quello medico di medicina generale, gli avvocati e le avvocate, gli psicologi e le psicologhe e gli assistenti e le assistenti sociali. Ognuna di queste figure professionali deve essere supportata nel riconoscere gli indizi di emersione di un possibile contesto di violenza o di evoluzione violenta della relazione, ma anche saper operare per sostenere un invio ad un percorso trattamentale specifico.

Supporto psicologico individuale e di gruppo per uomini che vogliono cambiare il loro modo di stare nelle relazioni affettive

Si tratta di percorsi specifici rivolti a uomini inviati dalla « rete antiviolenza » o con accesso spontaneo, i quali non hanno commesso reati e nemmeno necessariamente comportamenti violenti, ma che riconoscono di vivere relazioni non sane che possono evolvere verso il maltrattamento.

Queste azioni di prevenzione secondaria possono avere un altissimo impatto preventivo, poiché permettono di far emergere e trattare l'ampissima base del fenomeno della violenza, prima che questa degeneri in sofferenze, danni fisici e psicologici e reati, intervenendo in una fase in cui tutto ancora può essere recuperato.

3.3 Modelli e azioni per la prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria ha come obiettivo limitare l'*escalation* violenta e la recidiva.

Questa articolazione della prevenzione, che è il cuore dell'intervento trattamentale rivolto all'uomo autore di violenza e del lavoro di rete istituzionale, è sviluppata nel capitolo seguente.

4. Linee guida per i programmi di trattamento degli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere

I programmi per autori di violenza devono dare, ad ogni livello, la priorità alla sicurezza delle donne vittime e dei minori in contatto con gli uomini autori.

Nel lavoro con gli uomini, quindi, si hanno, oltre al superamento dei costi collettivi della violenza, due categorie di beneficiari diretti: i bene-

ficiari prioritari sono le donne e i minori coinvolti, in quanto, appunto, scopo fondamentale dell'intervento è interrompere la violenza da loro subita; in secondo luogo l'uomo, il quale, assumendosi la responsabilità delle azioni violente e del proprio cambiamento, può, attraverso il programma, sviluppare un modo nuovo di agire i propri comportamenti nelle relazioni.

I programmi per autori di violenza devono esplicitare in modo chiaro, tanto per le operatrici e gli operatori quanto per gli uomini con cui si lavora, questa peculiare caratteristica dell'intervento e la sua finalità.

4.1 Collaborazione con le reti territoriali di contrasto alla violenza di genere

I programmi per uomini autori di violenza sono parte di un sistema più ampio d'intervento e dovrebbero essere sempre integrati con le reti territoriali e interistituzionali di contrasto alla violenza sulle donne. Per svolgere un'efficace azione preventiva e di contrasto sulla violenza, questi programmi devono essere inclusi nel sistema d'intervento integrato e partecipare attivamente a collaborazioni e a strategie di lavoro di rete contro la violenza domestica.

In questo senso è fondamentale che i Centri per uomini autori di violenza siano accreditati e presenti a livello nazionale e inseriti nei protocolli di contrasto alla violenza di genere esistenti nei diversi territori e che collaborino alla creazione e allo sviluppo di reti con tutti i servizi coinvolti, come il sistema di giustizia, le Forze dell'ordine, i servizi sociali, i servizi sanitari e servizi per la protezione dell'infanzia, i Centri antiviolenza e più in generale gli operatori pubblici e privati che intercettano la violenza domestica come gli ordini professionali e i professionisti. La cooperazione e la partecipazione a sistemi di collaborazione e reti dovrebbe riguardare sia lo sviluppo di strategie di contrasto alla violenza, sia la gestione di singoli casi su cui si sta intervenendo.

4.2 Principi fondamentali per il lavoro con gli uomini autori di violenza

Per affrontare correttamente la complessità della natura del comportamento violento da parte degli uomini, gli interventi pongono l'attenzione sulle dimensioni più significative dei diversi fattori implicati in questo fenomeno, organizzati in un modello che può essere così descritto:

– *fattori socio-culturali*: il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra uomini e donne nelle nostre società, la socializzazione di genere e gli stereotipi maschili e femminili, la frequenza dell'uso della violenza come modalità di risoluzione dei conflitti nel contesto culturale di riferimento, le definizioni di violenza all'interno delle diverse culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l'uso di violenza domestica, eccetera;

– *fattori relazionali*: i rapporti di potere basati su aspettative e stereotipi all'interno della coppia, le modalità di risoluzione dei conflitti e di comunicazione, eccetera;

– *fattori psicologici* che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti:

fattori cognitivi: le convinzioni e le prese di posizione rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, all'idea di identità maschile e virilità, alle aspettative di una relazione fusionale, caratterizzata da un ruolo di supporto e accoglienza della donna nei confronti dell'uomo e dei suoi bisogni, per altro senza reciprocità tra le parti;

fattori emotivi: la gestione ovvero l'identificazione, la visione e l'espressione, in una prospettiva di genere, dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, e le basi relazionali dell'esperienza su cui si fondano questi sentimenti (stili di attaccamento, senso di identità, aspettative);

fattori comportamentali: comportamenti violenti e autoritari legati al senso di « aver diritto perché appartenenti ad un genere » che sostituiscono la capacità di instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, la capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello *stress* e della rabbia, il riconoscimento delle emozioni e la loro gestione;

fattori criminologici, ossia la ricostruzione della dinamica del comportamento violento, alla luce del reato commesso. Quest'ultimo approccio è necessario per una ponderata valutazione del rischio di recidiva del comportamento violento.

Ogni Centro per la rieducazione degli uomini autori deve essere in grado di realizzare e integrare questi diversi assi di intervento fondamentali.

Oltre ai fondamentali, ogni Centro deve garantire alcuni punti fermi che caratterizzano in senso generale l'intervento:

- mantenere il *focus* dell'intervento sulla violenza;
- considerare che la violenza è sempre inaccettabile;
- ribadire sempre che la responsabilità della violenza è di chi la agisce;
- evitare di colludere con l'autore di violenze scusando, giustificando o minimizzando i suoi agiti violenti;
- evitare ogni forma di colpevolizzazione della donna ed in generale letture del comportamento fondate sulla colpa, orientando l'intervento sulla responsabilità personale;
- accogliere l'uomo senza un approccio giudicante e moralistico;
- sostenere l'idea che l'assunzione della responsabilità è la premessa per darsi l'opportunità di cambiare comportamento.

4.2.1 Approcci e atteggiamenti nel lavoro diretto con uomini autori di violenza

I programmi per gli uomini autori di violenza si basano sulla convinzione che le persone che hanno la motivazione al cambiamento dovrebbero essere messe nella condizione di poter intraprendere un percorso e che una funzione fondamentale di una comunità è stimolare nelle persone questa motivazione. L'assunzione di responsabilità rispetto ai comportamenti attuati è un prerequisito per poter cambiare, poiché fino a quando

verranno attribuite ad altri o a elementi esterni le cause del proprio comportamento e dei propri vissuti, non sarà possibile essere autori del proprio cambiamento. Il comportamento violento non deve essere visto come una forma di patologia, piuttosto come la declinazione di un complesso intreccio di aspetti sociali, culturali, relazionali, emotivi e identitari. In particolare, è l'incapacità di leggere questi aspetti e di sostenerne il peso su di sé che genera la violenza, la quale è in ultima analisi esito dell'incapacità di pensare le emozioni generate dal rapporto tra l'individuo e il contesto.

4.2.2 *Obiettivi guida dell'intervento*

Attraverso il percorso, l'uomo autore di violenza, dovrebbe poter raggiungere i seguenti obiettivi:

- riconoscere i propri comportamenti violenti come qualcosa di agito e non subìto, qualcosa di cui si è dunque pienamente responsabili;
- saper ricondurre il proprio agire violento al complesso intreccio di aspetti sociali, culturali, relazionali, emotivi e identitari;
- non effettuare semplificazioni liquidatorie e autoconsolatorie volte a scaricare le responsabilità ed il peso emotivo della violenza su altri, specie le vittime;
- avere la capacità di pensare le emozioni che in particolare spingono a scaricare violenza sulla vittima, pensarle per sospendere l'azione e costruire letture più congruenti, complesse e utili per il problema che si sta vivendo;
- riuscire a « sentire » l'altro come soggetto e non come oggetto funzionale alle proprie esigenze emotive e personali.

4.2.3 *Gestione delle informazioni concernenti il rischio e contatto con la donna vittima*

I Centri per uomini autori di violenza devono prestare fondamentale attenzione ad azioni concrete rivolte a minimizzare i rischi di recidiva. Un punto nodale dell'attuazione di queste azioni è legato alla condivisione delle informazioni fra i vari soggetti della rete.

Punto di partenza di ogni ragionamento in merito è la constatazione del fatto che il Centro per uomini autori di violenza, nello svolgimento della propria attività con l'uomo, acquisisce naturalmente un bagaglio di informazioni che, filtrate attraverso l'analisi dei professionisti e delle professioniste, risultano utili a valutare con maggiore precisione il livello di rischio cui sono esposti la donna e i minori e non sono altrimenti acquisibili da fonti alternative.

La condivisione da parte del Centro di queste informazioni deve realizzarsi secondo regole precise (preferibilmente nella forma di linee guida, periodicamente aggiornabili tenendo conto delle migliori prassi) che ne disciplinino il flusso, guardando in primo luogo alla sicurezza della donna e dei minori e nel rispetto della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti. La pubblicazione del Consiglio d'Europa del 2007 citata, in particolare, nel definire gli *standard*

minimi di riferimento per i programmi di trattamento degli uomini autori di violenza, segnala la necessità, ai fini della valutazione del rischio, di limitare il diritto alla riservatezza delle informazioni riferite al maltrattante e di far sottoscrivere allo stesso un modulo di consenso alla divulgazione di informazioni riservate in relazione alla finalità del trattamento. Al riguardo, peraltro, si sottolinea che in tali moduli di consenso deve essere vietato qualsiasi tipo di contatto con la vittima o richiesta rivolta alla stessa.

Tale attività andrà gestita in modo diverso a seconda che esista o meno sul territorio una rete di supporto alle vittime ovvero che la donna si sia già rivolta ad essa o abbia scelto di non farlo.

La presenza di un tavolo territoriale partecipato ed efficiente è, anche relativamente a questi aspetti, importante poiché può permettere una circolazione fluida e funzionale delle informazioni in possesso di ciascun membro e di interesse per l'altrui lavoro.

La gestione di questi aspetti all'interno di un tavolo permette infatti di abbattere il rischio di un utilizzo utilitaristico e manipolatorio della propria partecipazione a un percorso da parte dell'uomo a danno della donna.

L'assenza di una rete territoriale che si faccia carico efficacemente della gestione del flusso informativo, oppure il fatto che la donna non sia in carico ad alcun servizio, non esonerano il Centro dall'onere di attivarsi per contattare le Forze dell'ordine, le quali si faranno carico di valutare i rischi per la vittima.

Le linee guida precedentemente citate dovranno avere particolare cura nel disciplinare questi aspetti. In ogni caso, nessun riscontro sugli esiti delle attività di gestione delle informazioni e di contatto qui descritte dovrà mai arrivare all'uomo trattato e il Centro in questione dovrà adottare le migliori strategie affinché questo non accada.

Nello svolgimento di tali attività, si manterrà il principio di separazione dell'intervento autore/vittima, anche dal punto di vista della gestione degli spazi in cui realizzare le attività.

Inoltre, dalla decisione della donna di ricevere o meno informazioni sul percorso dell'uomo, condividendo quelle relative alla recidiva, non può essere ricavata alcuna deduzione o conseguenza per lei giuridicamente pregiudizievole in caso di eventuali giudizi pendenti, tanto penali come civili, come quelli specificamente relativi alla disciplina dell'affidamento dei figli.

La correttezza della procedura relativa al cosiddetto contatto-*partner* e la modulistica utilizzata dovranno essere tra gli aspetti più scrupolosamente verificati da parte del soggetto che sarà incaricato di effettuare gli accreditamenti e i controlli periodici degli enti che offrono percorsi per uomini autori di violenza.

Ciò considerato, il Centro non potrà avanzare ragioni di *privacy* per non comunicare alle realtà della rete territoriale di supporto alle vittime (ove esistente), o alle Forze dell'ordine, informazioni determinanti per la sicurezza della vittima.

4.3 Valutazione dei rischi

La valutazione del rischio di recidiva è un obiettivo necessario e al contempo complesso da realizzare. La funzione di valutazione del rischio

è da considerarsi parallela alla funzione trattamentale, possibilmente svolta da professionisti con competenze specifiche, che oltre ad utilizzare una specifica metodologia (*test*, questionari, griglie di valutazione, eccetera) s'interfacciano con diverse figure come gli operatori stessi che svolgono l'azione trattamentale, ma anche con il maggior numero possibile di soggetti che possono essere fonti di informazione, in particolare la donna, le Forze dell'ordine e ogni altro tipo di ente o servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia.

Le operazioni di valutazione del rischio dovrebbero essere sistematiche e ripetute nel tempo, per tener conto del carattere dinamico dei fattori di rischio della violenza.

Identificare gli uomini ad elevato rischio di violenza mette gli operatori e la rete territoriale di contrasto alla violenza in condizione di avviare le misure adeguate a garantire la sicurezza delle vittime. In tal senso risulta di primaria importanza considerare la valutazione del rischio come una funzione specifica che agisce a livello di rete territoriale, condividendo con gli altri soggetti della rete strumenti, procedure e informazioni.

4.4 Gli aspetti da vietare nei programmi per autori di violenza

Il lavoro con gli uomini autori di violenza nel contesto culturale italiano, per quanto consolidatosi in oltre dieci anni di attività di alcune reti, costituisce ancora una novità. Per questo motivo è necessario esplicitare i principali aspetti che è fondamentale vietare nei programmi per uomini autori, chiarendo in tal senso quali sono gli aspetti più dannosi e pericolosi in questo ambito:

- interventi che si focalizzano esclusivamente sull'uomo e non pongono alcuna attenzione alla sicurezza della donna vittima e dei minori coinvolti;
- autoreferenzialità: in alcuni casi, come abuso di alcolici, uso di sostanze e disturbi mentali, eccetera, è indispensabile che il trattamento avvenga in sinergia con una presa in carico dei servizi deputati alla cura del disturbo di base;
- consulenze, terapie di coppia e mediazione familiare: nelle situazioni di violenza questo tipo di interventi sono vietati in quanto aumentano il rischio cui è esposta la vittima;
- interventi che evitano di attribuire la responsabilità della violenza all'autore e attribuiscono, in modo implicito o esplicito, alla vittima/*partner* e/o al rapporto la causa della violenza, che sostengono il comportamento violento, giustificando le azioni violente dell'uomo, oppure che in qualche modo mettono la vittima/*partner* in una posizione di maggior pericolo.

5. Modalità di accesso ai programmi per uomini autori di violenza e conseguenti diverse caratteristiche organizzative e di realizzazione del programma

Le modalità di accesso degli uomini ai programmi trattamentali possono essere diverse in base alle motivazioni che spingono la persona ad

avvicinarsi a un Centro e al contesto in cui questi percorsi vengono realizzati.

Analizzare le modalità di accesso è molto importante perché ognuna di esse caratterizza profondamente il percorso, comportando punti di forza e criticità che il Centro dovrà affrontare per attuare in maniera efficace il trattamento.

In relazione al fatto che ciascun individuo sviluppi una propria specifica domanda,, che dovrà essere comunque attentamente analizzata e che andrà a caratterizzare il percorso, si possono enucleare due criteri fondamentali di analisi delle modalità di accesso al programma, con conseguenze significative sul tipo di domanda e quindi sull'organizzazione del servizio. Due criteri che si prestano ad essere espressi nei seguenti termini:

- Chi ha inviato l'uomo al programma per autori ?
- In quale contesto avviene il percorso ?

5.1 Soggetto inviante

Pur essendo il trattamento sugli uomini autori di violenza finalizzato ad una presa di consapevolezza dei propri agiti e ad evitare che tali agiti si ripetano nel futuro, la motivazione individuale che spesso spinge il soggetto ad intraprendere il percorso è di primaria importanza, poiché questo fattore influisce profondamente sul tipo di trattamento. In base al contesto normativo, istituzionale e culturale, possono essere individuati i seguenti soggetti invianti, ferma restando la tassatività di invitare le parti separatamente e mai insieme.

a) Sé stesso. L'uomo può accedere al percorso in virtù di una propria domanda spontanea. Questo avviene spesso per tre ordini di motivi: la paura di perdere la relazione; la paura di perdere i figli; la paura di commettere un reato o comunque azioni gravi. Sono generalmente uomini che vivono in maniera controversa il proprio comportamento maltrattante, non hanno un pensiero totalmente giustificatorio e deresponsabilizzante, vorrebbero avere una relazione affettiva sana e positiva, ma non riescono a farcela e chiedono un supporto per raggiungere questo obiettivo. In questo caso lo spostamento della responsabilità è su una parte di sé considerata come malata oppure come incapace di stare in relazione o reggere certe emozioni. Si tratta quindi di domande caratterizzate da alta motivazione interna e presenza di buone competenze emotive e cognitive, benché si registri un forte senso di impotenza nel trattare la parte di sé problematica. È di tutta evidenza l'importanza di incentivare questo tipo di domande, anche perché si situano, nella maggior parte dei casi, in una fase in cui le violenze ancora non sono esplose. L'intervento deve avere come obiettivo primario sostenere questa domanda di cambiamento e supportare l'uomo nell'affrontare il senso di impotenza e nel percorso di conoscenza e integrazione della parte di sé vissuta come problematica.

b) Donna. In altri casi è la donna stessa che spinge l'uomo ad avvicinarsi ad un Centro per uomini autori di violenza, riconoscendo quel che sta vivendo come maltrattamento e come una situazione per la quale

all'uomo occorre un supporto esterno ed esperto. Si tratta ancora di un accesso spontaneo, caratterizzato tuttavia da elementi da tenere attentamente in considerazione. In primo luogo, il *focus* si sposta molto sulla donna, come se la motivazione fosse indiretta, cioè primariamente della donna. L'uomo, quindi, presenta un livello di assunzione di responsabilità e di motivazione che deve essere stimolato, riportando a sé le questioni poste dalla donna. Altro tema è la focalizzazione sul rapporto. Semplificando, la donna preannuncia all'uomo la sua volontà di separazione se non « cambia », e per questo lo invita a intraprendere un percorso. L'uomo si avvicina quindi con la motivazione fondamentale di preservare il rapporto di coppia. Questo tipo di motivazione è una risorsa per l'aggancio al percorso trattamentale, ma un ostacolo per il raggiungimento dell'obiettivo del cambiamento personale. In questo caso l'intervento deve avere come obiettivo primario spostare progressivamente l'asse sulla persona e non sul mantenimento del rapporto di coppia. In queste situazioni sarebbe opportuno che anche la donna facesse un percorso, attraverso uno dei servizi della rete territoriale, e che i diversi soggetti della rete coinvolti nel caso collaborassero.

c) *Familiari dell'uomo*. In altri casi ancora i soggetti invianti sono i familiari dell'uomo: genitori, fratelli o sorelle. Anche in questo caso si tratta di un accesso comunque spontaneo. Può succedere che il rapporto di coppia in cui si è manifestato il comportamento di maltrattamento, entrando in crisi, mostri segni verso l'esterno all'insorgere dei quali i familiari dell'uomo intervengono spinti dal desiderio di aiutare in qualche modo il proprio congiunto ed evitare che la situazione degeneri. In questi casi, frequentemente è presente anche un conflitto esplicito o latente tra questi familiari e la *partner*, sicché motivazione fondamentale dell'invito all'accesso è la ricerca di un appoggio esterno per dimostrare la buona disposizione dell'uomo e la responsabilità della donna nella crisi della coppia.

Il percorso trattamentale, da un lato, è visto come strumento per non incorrere in errori gravi, per saper sostenere la tensione senza cadere nella violenza; dall'altro, come strumento per prevedere i comportamenti della *partner* e avere risorse per volgere a proprio favore la situazione. Si tratta di motivazioni per certi aspetti utili, specie la prima, per altri aspetti perverse, come la seconda, in ogni caso poco trasformative, anche se comunque percepite come interne e in grado di creare un aggancio con il percorso.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la relazione di dipendenza con la famiglia di origine, che depone per una probabile incerta percezione di sé come uomo indipendente e capace di affermarsi, denotando una scarsa autostima (spesso controbilanciata da pensieri di grandiosità su aspetti specifici).

In questi casi l'intervento deve avere come obiettivo primario dare voce alla sofferenza per i vissuti fallimentari sia nella difficoltà di uscita dalla famiglia di origine, sia nel rapporto di coppia attuale, sia nell'affermazione di sé come uomo più in generale. Questa sofferenza è spesso coperta da narrazioni relative al conflitto con la *partner*, da una mitizza-

zione della famiglia di origine (per la quale si nutrono affetti profondamente ambivalenti), da racconti di sé a volte grandiosi a volte totalmente vittimistici.

Queste situazioni richiedono un'attenta valutazione del Centro rispetto al grado di pericolosità, poiché la rabbia e la frustrazione sono dei vissuti molto forti e il sentimento di fragilità è sovente elevato nella persona. Per questo è indispensabile attivare la rete di tutti i soggetti coinvolti realizzando un'attenta valutazione del rischio.

d) Servizi sociali. L'invio tramite i servizi sociali, mediato dalla figura professionale dell'assistente sociale, è ancora oggi prevalentemente riconducibile a misure disposte dall'Autorità giudiziaria, generalmente per l'affidamento dei minori. In questi casi i servizi sociali hanno il compito di monitorare la coppia genitoriale e definire la soluzione migliore per le cure e la crescita dei minori. Nello svolgimento di questa funzione, l'assistente sociale incaricato o incaricata attiva dei percorsi di sostegno per i genitori e, nei casi in cui si sono verificate o si teme possano realizzarsi delle condotte violente, per il padre vengono attivati (ove esistono) percorsi presso Centri per uomini autori di violenza.

In questi casi l'accesso non è spontaneo e anzi potrebbe essere molto forte la percezione di un percorso non trattamentale ma valutativo. Inoltre, si sovrappongono due tematiche, spesso presenti insieme ma da tenere distinte: la paternità e il maltrattamento nella relazione di coppia. In alcuni casi il tema della paternità viene utilizzato in maniera strumentale per tenere viva la relazione con la *partner*. Quindi è di fondamentale importanza considerare che l'uomo potrebbe avere un approccio da un lato difensivo o compiacente, dovuto al suo percepirsi in « valutazione », dall'altro manipolatorio, utilizzando appunto la questione genitoriale come strumento per tenere viva la relazione e quindi il conflitto con la *partner*. Infine, un altro approccio possibile e frequente è quello del rifiuto del trattamento, in quanto non scelto e non voluto, ma percepito come subito. In sostanza non si interpreta l'invio al Centro come una risorsa, un'occasione di cambiamento fornita dall'ente pubblico e dalla rete territoriale, ma come un obbligo da rifiutare o da subire passivamente.

Il Centro che accoglie questo tipo di soggetti in percorso trattamentale deve analizzare preliminarmente questi vissuti e organizzare in tal senso la propria offerta, poiché questi determineranno in maniera profonda la possibile efficacia dell'intervento.

Inoltre, in questi casi, è assolutamente necessaria una collaborazione con il soggetto inviante e la rete territoriale nonché un'attenta valutazione del rischio.

e) Invio da parte delle Forze dell'ordine (Ammonimento). In caso di ammonimento le forze dell'ordine possono invitare l'uomo, segnalato come potenziale autore di violenza o *stalker*, ad effettuare un percorso presso un Centro specializzato. Tale invito ad oggi non è obbligatorio ma, essendo l'uomo « attenzionato » e data l'autorità dal quale proviene, esso risulta particolarmente autorevole. L'esperienza riguardo questo tipo di invio è recente e la sua pratica non diffusa in maniera omogenea sul territorio

nazionale, benché da alcuni anni si stia rafforzando attraverso il progetto denominato Protocollo Zeus.

Anche in questo tipo di casi, si dovrà analizzare il livello di volontarietà dell'accesso e il possibile vissuto di valutazione e controllo implicito in questo percorso. Entrambi gli aspetti hanno un impatto problematico sul piano trattamentale e quindi devono essere elaborati durante il percorso e nell'organizzazione del servizio da parte del soggetto organizzatore. Anche in queste situazioni è fondamentale la collaborazione con la rete territoriale di contrasto alla violenza e con il soggetto inviante.

Inoltre, è imprescindibile svolgere una valutazione del rischio con gli strumenti di analisi criminologica.

f) *Giudice (Codice Rosso)*. Ancora più recente è l'accesso al trattamento attraverso la normativa del « Codice Rosso », in base alla quale il giudice può decidere di inviare l'autore ad un percorso trattamentale specifico. Volendo in questa sede analizzare solo gli aspetti trattamentali e psicologici dell'invio, si evidenzia come lo stesso presenti degli elementi critici che devono essere esaminati. In particolare, affinché il trattamento possa essere efficace, va tenuto in considerazione che: il percorso può essere vissuto sostanzialmente come un *obbligo da adempiere*, e quindi affrontato dall'uomo senza il necessario coinvolgimento; l'*obiettivo* che l'uomo si propone potrebbe essere in primo luogo *strumentale*, ossia scongiurare la detenzione o alleviare la pena; *l'uomo si rappresenta molto spesso come vittima* di un errore giudiziario o di accuse false da parte della donna, per cui radicalmente rifiuta di mettersi in discussione in quanto autore di violenza. L'invio da Codice Rosso, nonostante questi elementi critici, costituisce una grande opportunità. Non si può ignorare, infatti, come l'alternativa, ossia la detenzione, sia ancor più problematica, in quanto tale esperienza tende a rinforzare ulteriormente i sentimenti di rabbia, la percezione di sé come vittima e il desiderio di vendicarsi nei confronti della donna, recidivando comportamenti violenti ed esponendola a rischi di *escalation* di violenza. Come già ampiamente illustrato, gli autori di questo tipo di reati hanno un'alta probabilità di recidivare, per cui la sola detenzione senza trattamento non produrrebbe alcun effetto preventivo. In sostanza, il percorso trattamentale da Codice Rosso è un'occasione da perseguire, per l'uomo, per le vittime coinvolte e per la comunità stessa, ma a patto che l'intervento garantisca le seguenti caratteristiche:

- il percorso trattamentale deve affrontare in maniera preliminare e allo stesso tempo continuativa i tre vissuti sopra indicati (l'adempimento ad un obbligo, la strumentalità degli obiettivi, la percezione di sé come vittima);
- il percorso deve prevedere necessariamente una valutazione del rischio che indichi l'opportunità o meno della presa in carico dell'uomo;
- nella gestione del percorso occorre che sia attiva la rete territoriale e in particolare una piena collaborazione con i soggetti che hanno in carico la donna e i minori coinvolti e con le Forze dell'ordine;
- i Centri per uomini autori di violenza che accolgono questa tipologia di casi devono prevedere che, se non si realizzano le condizioni sopra indicate e se non c'è un intimo passaggio dell'uomo verso una presa di responsabilità, il percorso sia sospeso inviando comunicazione all'Autorità giudiziaria;

– gli eventuali benefici sull'esecuzione penale per l'uomo non devono essere automatici, ma attivarsi in base a specifica valutazione del giudice ed essere suscettibili di sospensione qualora l'uomo non frequenti costantemente il percorso o il Centro ne segnali un uso strumentale.

5.2 Il contesto di realizzazione del percorso

Il contesto di realizzazione del percorso presso i Centri può avere luogo in centri del privato sociale convenzionato oppure direttamente presso centri dell'ente pubblico. Si propone di seguito una rappresentazione dei diversi contesti oggi esistenti in Italia:

a) Centri per uomini autori di violenza a libero accesso (pubblici e privato sociale)

Tali Centri sono per lo più afferenti a realtà del privato sociale o articolazioni delle aziende sanitarie locali (ASL). In entrambi i casi, pur in presenza di diverse procedure, l'accesso può essere definito come libero, ossia è l'uomo che, spontaneamente o su invio di altri soggetti, decide di avviare un percorso e contatta la struttura.

Questo passaggio può essere anche vissuto come un obbligo da adempiere, ma è pur sempre in capo alla persona la responsabilità di contattare la struttura ed effettuare un percorso. Questa caratteristica rafforza l'idea di una libera scelta e di una libera relazione.

I Centri devono sempre essere considerati come un soggetto istituzionale in una rete territoriale. La caratteristica del libero accesso è di fondamentale importanza, perché sollecita il vissuto di una relazione vera, personale, l'idea che quella struttura, per l'uomo che ne fa richiesta, sia uno strumento a lui dedicato e che si rivolge a lui offrendo un servizio come a un cliente, diventandone risorsa per il cambiamento.

Nella gestione di un Centro a libero accesso occorre tenere in attenta considerazione le seguenti modalità (da tenere in equilibrio) attraverso cui trattare l'uomo che accede ai percorsi: l'uomo come potenziale autore di reati da prevenire e controllare al fine di garantire la salute e sicurezza della *partner* e dei minori coinvolti e l'uomo come cliente cui proporre uno o più servizi per il cambiamento.

Infine questi Centri, per essere all'altezza di accogliere le domande di cambiamento poste dagli uomini e dalla comunità, devono poter assicurare un servizio stabile nel tempo in grado di sostenersi con finanziamenti, anche pubblici, certi, un servizio di qualità garantito da un accreditamento e linee guida nazionali ed un'organizzazione adeguata in termini di risorse umane specializzate secondo *standard* nazionali.

b) Centri presso uno sportello o un servizio finanziato o erogato da un ente locale

Gli enti locali in alcuni casi realizzano, finanziano o accolgono progetti specificatamente rivolti a uomini autori di violenza o più in generale a uomini che evidenziano forti criticità nelle relazioni di coppia, in particolare in concomitanza di separazioni, denunce e valutazioni sulla genitorialità. In questi casi, l'accesso è libero, oppure è mediato dall'isti-

tuzione, ma deve essere sempre garantito che lo spazio sia diverso e separato da quello dove eventualmente decidono di accedere le donne vittime di violenza, garantendo un'assoluta separazione e distanza fisica dei locali. Il punto di forza di questi progetti è la rete in cui questi soggetti sono già presenti; l'aspetto su cui invece è da porre particolare attenzione è lo sviluppo dell'alleanza tra utente e operatore, necessario affinché il trattamento abbia degli effetti. L'aspetto maggiormente critico di questi progetti concerne il fatto che la loro esistenza è legata a finanziamenti non strutturali, condizionati perciò da una durata limitata e che possono offrire un numero predefinito di incontri per ciascun caso. Tali limitazioni non si addicono alle necessità di questo tipo di intervento; la precarietà di questi progetti ne costituisce il vero limite, in considerazione del fatto che è sempre preferibile sostenere soggetti che stabilmente offrono un servizio in rete di contrasto alla violenza, garantendo il rispetto di linee guida nazionali e un livello *standard* di specializzazione.

c) Presso una struttura penitenziaria

Alcune strutture penitenziarie, in collaborazione con soggetti pubblici o del privato sociale, organizzano progetti trattamentali e psico-rieducativi rivolti alla propria popolazione carceraria condannata per reati connessi alla violenza domestica e di genere. Questi progetti usualmente alternano una fase di accoglienza e selezione, realizzata con colloqui individuali, e successivamente il percorso vero e proprio, svolto in gruppo. Inoltre, in alcuni rari casi, si offre anche un servizio di continuità con uno sportello rivolto agli ex detenuti che hanno frequentato il percorso. L'esperienza detentiva dovrebbe essere sempre affiancata da progetti trattamentali e psico-rieducativi specifici, specialmente per questo tipo di reati che hanno una base evidentemente comportamentale ed emotiva, poiché la sola detenzione, sollecitando vissuti di rabbia e di vittimismo non trattati, potrebbe acuire il rischio di recidiva e di *escalation* invece che ridurli. La realizzazione di questi progetti richiede continuità, stabilità e una vera e profonda collaborazione con l'istituzione penitenziaria, fino ad arrivare all'obiettivo ottimale che questi progetti siano rivolti non solo ai detenuti, ma anche all'istituzione detentiva e alla relazione detenuto-carcere. Gli aspetti critici sopra indicati – la frequente instabilità di questi progetti in assenza di finanziamenti nazionali e una collaborazione con l'amministrazione carceraria non sempre fluida – rendono opportuno un lavoro di sistematizzazione di tali progetti e l'adozione di linee guida nazionali.

6. Accenni di linee guida per l'implementazione di una rete nazionale di Centri per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere

L'adozione di linee guida nazionali per la realizzazione di una rete nazionale di Centri per la rieducazione di uomini autori di violenza domestica e di genere dovrebbe muovere dai seguenti elementi di condivisione minimi e indispensabili.

– *Obiettivo*. L'obiettivo principale del lavoro con gli uomini autori di violenza è la prevenzione e l'interruzione della violenza, l'assunzione di

responsabilità da parte dell'uomo violento e la costruzione di alternative al comportamento violento al fine di evitarne le recidive.

– *Collaborazione con i servizi di supporto alle donne e ai minori e con i sistemi d'intervento territoriali.* Per svolgere un'azione efficace, i programmi per uomini autori di violenza devono far parte di un sistema d'intervento integrato e partecipare attivamente a collaborazioni e a strategie di lavoro di rete contro la violenza domestica e di genere; particolarmente importante resta dunque la collaborazione con servizi per le donne vittime di violenze. La cooperazione e la partecipazione a sistemi di collaborazione e reti dovrebbe essere riconosciuta e finanziata.

– *Contatto con la donna e supporto.* I Centri per uomini autori di violenza e, ove esistente, la rete territoriale sono responsabili rispetto al fatto che le donne che lo desiderano siano informate sugli obiettivi e sui contenuti del programma, con specifico riguardo alla possibilità dell'insorgere di ulteriori episodi di violenza, sia del possibile fallimento nell'obiettivo di modificare il comportamento violento. Le donne coinvolte hanno il diritto di essere avvertite – secondo le modalità previste da specifiche linee guida – qualora l'uomo si ritiri dal programma o qualora gli operatori o le operatrici percepiscano una variazione peggiorativa nel livello di rischio per la donna. Va ribadito che in ogni caso mai la libera scelta della donna di non voler essere informata del percorso intrapreso dall'autore di violenza deve essere contrastata, così come tale decisione non può mai essere stigmatizzata e utilizzata ai fini del processo civile o della valutazione delle competenze genitoriali.

– *Divieto di interventi di coppia.* Gli interventi di consulenze e terapie di coppia nonché la mediazione familiare, nei contesti di violenza, aumentano la pericolosità della situazione della vittima e quindi non possono essere attuati e sono tassativamente vietati dalla Convenzione di Istanbul.

– *Valutazione dei rischi.* La valutazione del rischio di recidiva è un'azione necessaria e deve svolgersi, in parallelo al trattamento, durante tutto il percorso. Gli operatori e le operatrici che svolgono la valutazione del rischio, oltre ad utilizzare specifiche metodologie, si interfacciano con le diverse figure della rete territoriale. Identificare gli uomini ad elevato rischio di essere violenti mette gli operatori e la rete territoriale di contrasto alla violenza in condizione di avviare le misure adeguate per garantire la protezione delle vittime. In tal senso, risulta di primaria importanza considerare la valutazione del rischio come una funzione specifica che agisce a livello di rete territoriale, condividendo con gli altri soggetti della rete strumenti, procedure e informazioni.

– *Qualificazione del personale.* Per poter garantire la qualità del trattamento degli uomini autori di violenza, i professionisti coinvolti, in aggiunta alla pertinente formazione di provenienza e alla relativa esperienza lavorativa non inferiore a tre anni, devono aver effettuato una formazione specifica nel campo della violenza domestica e di genere e nel trattamento degli uomini autori di violenza.

– *Accertamenti di qualità, documentazione e valutazione.* È necessario attivare un processo finalizzato alla documentazione e valutazione del lavoro svolto e all'individuazione di criteri e verifica di qualità dei servizi;

gli indicatori di esito e di processo dovrebbero essere riconosciuti come parte integrante di ogni programma. Al momento questo profilo risulta carente in tutto il territorio nazionale; per questo sarebbe necessario incrementare i fondi disponibili per i Centri in modo da ottimizzare anche questo aspetto. Come già segnalato, tale incremento è stato realizzato con la legge di bilancio per l'anno 2022.

– *Rete nazionale dei Centri per uomini autori di violenza.* La rete nazionale dei Centri per uomini autori di violenza dovrebbe essere composta da Centri del servizio pubblico, ossia progetti realizzati dalle ASL territoriali, oppure da Centri del privato sociale, associazioni o cooperative. Ciascuno di questi soggetti dovrebbe soddisfare le caratteristiche indicate ed espresse in linee guida nazionali e internazionali. Risulta fondamentale ribadire l'importanza di una diffusione omogenea di questi Centri su tutto il territorio nazionale, con Centri afferenti a reti nazionali che curano la verifica del rispetto di linee guida nazionali e internazionali e un processo di formazione continua⁽²¹⁾.

– *Sostenibilità economica dei Centri per uomini autori di violenza.* I Centri per uomini autori di violenza, per la realizzazione di tutte le loro funzioni (il lavoro trattamentale, quello di rete, di valutazione del rischio e quello culturale nonché la raccolta dei dati), devono essere sostenuti economicamente con risorse pubbliche.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale sono state destinate specifiche risorse all'istituzione e al potenziamento dei Centri di rieducazione per gli uomini autori di violenza, deve quindi essere rifinanziato e assegnato sulla base di procedure di accreditamento nazionali anche oltre gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il solo anno 2022.

Il Codice Rosso ha già previsto un intervento economico da parte degli uomini aderenti al percorso ma, come specificato in precedenza, possono essere stanziate risorse da destinare ai Centri strutturati per l'attuazione di programmi per uomini autori di violenza.

Conclusioni

L'istituzione e il sostegno dei programmi rivolti agli uomini autori di violenza domestica e di genere hanno l'obiettivo di accompagnare gli autori in un percorso di cambiamento dei comportamenti violenti per raggiungere la finalità di tutelare le vittime e interrompere la violenza, prevenendo nuove violenze, *escalation* e recidive.

Sussistono in proposito precisi obblighi normativi nazionali e internazionali, come la Convenzione di Istanbul che agli articoli 12 e 16 prevede espressamente la necessità di istituire e sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza.

⁽²¹⁾ Attualmente in Italia esiste una sola rete nazionale, *Relive*, inserita nel sopra ricordato *network* europeo WWP.

Pur essendo ancora in fase di analisi in ambito scientifico, l'entità dell'efficacia dei programmi rivolti agli uomini autori depone per la conclusione che realizzare i trattamenti sugli uomini autori sia meglio che non realizzarli.

Le analisi parziali condotte - da IRPPS-CNR, dalla rete dei Centri per uomini autori di violenza *Relive*, associata alla rete europea WWP, dalla regione Toscana e dalla Divisione anticrimine della questura di Milano in collaborazione con il CIPM - sono confortanti circa il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio del rischio e delle finalità di abbattimento delle *escalation* e del tasso di recidiva dei comportamenti violenti.

A livello comparato sussistono variegata esperienze, che solo in pochi casi (la Norvegia tra essi) hanno realmente assunto una dimensione nazionale, rimanendo sovente confinate a una dimensione regionale o locale. Ciò è dipeso dal carattere spontaneo della nascita di tali percorsi trattamentali.

L'assenza di un quadro attuativo nazionale di riferimento e, fino a poco tempo fa, di un reale interesse da parte di istituzioni di livello nazionale e internazionale ha fatto sì che tali esperienze mantenessero sempre dimensioni contenute.

Se oggi è maturo il tempo per superare lo spontaneismo, si può certamente affermare che per una certa fase esso sia stato un valore aggiunto che ha permesso alle iniziative di svilupparsi in direzioni differenti, mantenendo ampia libertà nella sperimentazione. La matrice propria del privato sociale ha inoltre creato le condizioni affinché le esperienze locali entrassero in reciproca sinergia, anche a livello internazionale, costituendo spontaneamente reti, condividendo esperienze e creando nel tempo *standard* comuni.

Anche in Italia l'evoluzione è stata simile a quella descritta. La presenza di Centri che propongono programmi per uomini autori di violenza è a carattere locale e la distribuzione sul territorio nazionale non è omogenea, presentando una maggiore concentrazione al centro-nord. Esiste una rete nazionale, *Relive*, associata alla rete europea WWP, e pur tuttavia, in assenza di un quadro normativo, attuativo e regolamentare nazionale, non sussiste alcun obbligo in capo a un singolo Centro (esistente o in fase di costituzione) di fare riferimento agli *standard* proposti dalla rete. Al riguardo, sarebbe utile comunque una mappatura di tutti i Centri presenti sul territorio nazionale, al fine di raccogliere le esperienze più positive.

La Commissione sottolinea pertanto la necessità di un quadro normativo attuativo e regolamentare nazionale tale da portare il sistema dei Centri per il trattamento degli uomini autori di violenza ad un livello di sviluppo superiore che preveda linee guida, livelli di specializzazione degli operatori e *standard* organizzativi dei trattamenti omogenei a livello nazionale, nonché verifiche sull'efficacia dei programmi e sulle recidive, operate da soggetti terzi.

Al riguardo, è essenziale approvare in Parlamento una normativa di riferimento completa per le attività di trattamento degli uomini autori di violenza. Infatti, in anni recenti, il trattamento degli uomini autori di

violenza è sì entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico, ma con interventi spesso non adeguatamente armonizzati. Così come è fondamentale approvare linee guida e *standard* di servizio che diano la garanzia di uniformità sul territorio nonché la garanzia di un'effettiva possibilità di accesso, rendendo omogenea la diffusione nazionale dei percorsi trattamentali.

Quanto al trattamento in senso stretto, esso deve essere inquadrato in una duplice veste. Da un lato costituisce un autentico servizio pubblico, funzionale, nell'ambito dei servizi della rete, alla protezione delle vittime e della collettività nel suo complesso. Dall'altro l'esperienza psico-educativa del trattamento può generare una maggiore consapevolezza culturale di come sia proprio il modello patriarcale quello all'interno del quale si sviluppano le azioni individuali di violenza contro le donne e di come il cambiamento culturale di ogni singolo genera un cambiamento culturale collettivo sempre più diffuso.

Alla luce di ciò, se i costi del mero trattamento e nei casi di accesso spontaneo al servizio possono essere previsti parzialmente a carico dell'uomo, i costi del servizio che i Centri svolgono – analisi del rischio, raccolta dei dati, collaborazione di rete, eccetera – dovranno invece essere sempre principalmente sostenuti con risorse pubbliche, anche attraverso il rifinanziamento delle risorse di cui all'articolo 126-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e dei fondi, per ora circoscritti al solo anno 2022, stanziati dalla legge di bilancio per il medesimo anno.

Le risorse dovranno in ogni caso essere assegnate con l'utilizzo dello strumento dell'accreditamento, al fine di garantire la presenza omogenea dei Centri su tutto il territorio nazionale ed i medesimi *standard* di servizio.

La creazione di Centri e di percorsi trattamentali dovrebbe infine conformarsi ai principi di prossimità e celerità.

Si dovrà giungere a una situazione in cui l'uomo che autonomamente si renda conto di non riuscire a gestire la propria rabbia e i propri comportamenti violenti possa rivolgersi a un Centro specializzato, relativamente prossimo al proprio domicilio.

Qualora invece si manifestino i primi segnali di una situazione non gestibile in autonomia, l'uomo dovrà ricevere dei forti inviti ad aderire al percorso trattamentale anche a seguito di ammonimento del questore o di invii da parte di altri soggetti della rete; tale possibilità deve essere assicurata in tutto il territorio nazionale.

Qualora, a fronte di elementi raccolti che si traducano in gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria ritenga di applicare misure cautelari, pur nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza, ben potrà esigere che l'uomo si adoperi in un percorso di cambiamento.

Successivamente al momento della condanna, potrà infine applicarsi l'articolo 165 del codice penale che potrà essere modificato con i correttivi segnalati nella presente relazione. Si sottolinea in particolare che la concessione di eventuali benefici deve essere necessariamente sottoposta ad una verifica preventiva, da parte dell'Autorità giudiziaria stessa, dell'avvio del percorso trattamentale e del suo svolgimento con esito positivo.

Nel caso di condanne a pene detentive lunghe, i rei dovranno poter accedere ai percorsi all'interno del carcere.

Sarebbe da ultimo auspicabile che tutta la normativa in materia sia oggetto di una rapida approvazione parlamentare (si ribadisce al riguardo che sono all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari del Senato i disegni di legge nn. 1770 e 1868) e sia inclusa in un titolo specifico di un testo unico, dedicato al contrasto della violenza di genere e alla promozione di una società libera dalla violenza contro le donne.